

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
Sezione penale

N. _____ Reg. Mod.7
Apr-Giu 15

" DISPOSITIVO DI SENTENZA "

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA
DI SASSARI

composta dai Sig.ri

MARIANO BRIANDA	Presidente
GIOVANNI MARIA DELOGU	Consigliere
ANTONELLA CARBONI	Giudice Popolare
PAOLA DELIGIOS	Giudice Popolare
NATALINA BRANCA	Giudice Popolare
AGOSTINA SARA	Giudice Popolare
STEFANIA TANCA	Giudice Popolare
LUCIA FALCHI	Giudice Popolare

nella pubblica udienza di cui alla sotto indicata data ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa contro **B. P.**, generalizzato in atti, appellante così come il Procuratore della Repubblica e il difensore della parte civile, contro la sentenza emessa dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Nuoro il 30.6.2013 come da decreto di citazione.

(-omissis-)

P. Q. M.

Visti gli artt. 605, 521 Cpp., 61 n.3 e 589 Cp., in parziale riforma della sentenza impugnata, riqualificato il fatto di cui al capo B come omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale per colpa con previsione, stimate le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ridetermina la pena nei confronti di B. P. in quella di 3 anni di reclusione per il reato di cui al capo B e in quella di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui ai capi A e D unificati sotto il vincolo della continuazione e così complessivamente in quella di cinque anni

e sei mesi di reclusione.

Visti gli artt. 530 Cpp., 1 e segg. D.Lvo n.8/2016 assolve B. P. dal reato di cui al capo C perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Conferma nel resto e visti gli artt. 538 e segg. Cpp. condanna B. P. a pagare in favore della parte civile costituita una provvisoria immediatamente esecutiva di 30.000 euro, nonché a rifondere le spese sostenute nel presente appello dalla parte civile che liquida in €. 5.000, oltre accessori di legge.

Motivazione nel termine di novanta giorni.

SASSARI 21.4.2016

IL PRESIDENTE
(Dott. Mariano Brianda)

MOTIVAZIONE

Con la sentenza impugnata, emessa in data 3/06/2013 all'esito del processo definito con il rito abbreviato, il Tribunale di Nuoro ha riconosciuto B. P. colpevole dei reati di cui:

- **capo A)** all'art. 337 c.p. - per avere usato violenza consistita nel violare un posto di blocco effettuato dai Carabinieri di Orune, investendo il Brigadiere P. F. C., intento ad intimargli l'alt, e dandosi alla fuga ad alta velocità con la sua autovettura, per opporsi ai pubblici ufficiali mentre compivano un atto di servizio.
- **capo B)** all'art. 586 c.p. in relazione all'art. 589 comma 2 c.p., **così diversamente qualificato il fatto di cui agli artt. 575-576, primo comma, n.1 e n.5 bis, Cp.** originariamente ascritto: per avere cagionato la morte del Brigadiere P. F. C. nelle circostanze descritte al capo A).
- **capo C)** all'art. 116 tredicesimo comma C.d.S. - perché circolava alla guida del veicolo Audi A5tg. AA530BE, intestato a B. G., senza essere munito della prescritta patente di guida.
- **capo D)** all'art. 189 commi 6 e 7 C.d.S. - perché, dopo aver cagionato il sinistro stradale di cui al capo A), si dava alla fuga e così ometteva di fermarsi, nonché di prestare la dovuta assistenza al Brigadiere P. F. C..

Reati commessi in Orune il 21/08/2012, e per i quali l'imputato è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione; 2.000,00 € di ammenda; pagamento delle spese processuali; interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Nella decisione impugnata, basandosi sui dati emersi nel processo e in particolare sulla documentazione e sulle dichiarazioni in atti, il Giudice di primo grado ha ricostruito il fatto nel modo di seguito, in sintesi, rappresentato.

Il giorno 21 agosto 2012 alle ore 00.35/40, il Brigadiere Capo dei Carabinieri di Orune, C. P. F., nel corso di un servizio di controllo all'altezza del km 72,874 della SS 389, veniva investito da un'autovettura.

Alle ore 2.40 quest'ultima - un'Audi A5 di colore nero - veniva rinvenuta sulla SP 47, a distanza di circa 24 km dal luogo dell'incidente. Veniva poi accertato che l'auto era intestata a B. G., ma che alla guida vi era il fratello B. P..

Alle ore 04.30 dello stesso giorno, in conseguenza delle gravissime lesioni personali riportate a seguito dell'investimento, il Brigadiere C. decedeva.

Alle ore 22.30 del 22 agosto 2012 B. P. si consegnava alla Polizia di Stato e di conseguenza veniva fermato. Poco dopo il giovane B. rilasciava spontaneamente delle dichiarazioni circa i reati a lui imputati. In particolare affermava di essere lui alla guida dell'autovettura e di procedere "ad alta velocità"; dichiarava inoltre di aver visto un carabiniere che da destra andava verso sinistra, di aver provato a schivarlo

ma di non esserci riuscito, e - essendosi impaurito - di essere fuggito.

Dopo quasi tre giorni dall'incidente veniva sentito il Maresciallo M. M., di pattuglia quella sera insieme al defunto C., e per questo motivo unico testimone oculare dell'accaduto.

Tanto premesso, stimato evidente che con la sua condotta B. P. ha integrato tutti gli elementi essenziali –oggettivi e soggettivi- descritti dalle fattispecie incriminatrici contestate ai capi A, C e D, il Giudice ha dedotto la sua penale responsabilità per quanto indicato nell'imputazione, traendola, con la certezza di legge, da quanto risultato nel processo e sopra indicato; quanto al reato di cui al capo B il Giudice ha ritenuto di dovere diversamente qualificare il fatto originaria-mente inquadrato nel delitto di cui agli artt. 575-576, primo comma, n.1 e n.5 bis, Cp. facendolo rientrare nella fattispecie di cui all'art. 586 Cp.

In particolare, il Giudice di prime cure ha osservato al riguardo:

1) Con riferimento al reato di cui al capo C):

=A). che è stato accertato pacificamente che l'imputato guidava l'autovettura senza avere conseguito la patente di guida.

2) Con riferimento ai reati di cui al capo D):

= B). che l'imputato ha violato con coscienza e volontà entrambi i commi dell'art. 189 del Codice della strada, omettendo sia di fermarsi al segnale di alt, sia - successivamente al sinistro - di prestare l'assistenza necessaria.

3) Quanto al reato di cui al capo B) il Giudice ha osservato:

= C). che si è resa necessaria un'ordinanza di integrazione probatoria ai sensi dell'art. 441 comma 5 c.p.p., al fine di acquisire dai Carabinieri di Bitti e dalla Polizia Stradale di Nuoro l'ulteriore documentazione riguardante il sinistro stradale, presente nei rispettivi uffici. Difatti, agli atti del processo, risultava allegata esclusivamente una "Comunicazione Conclusiva" datata 17.10.2012 (cioè quasi due mesi dall'incidente) proveniente dalla Polizia Stradale a firma del Vice Questore Aggiunto dr. Raffaele Angioni, alla quale erano allegate solo due foto. In particolare, è parsa quantomeno singolare l'assenza dei verbali degli accertamenti urgenti e dei rilievi tecnici compiuti da Polizia e Carabinieri accorsi a seguito del sinistro. Così l'ordinanza di integrazione probatoria ha consentito l'acquisizione di numerose foto, già presenti nell'elaborato del c.t.u., ma non agli atti del processo, e della documentazione appena citata;

= D). che tali nuove risultanze hanno comportato la scoperta di un tentativo di alterazione dell'accertamento del fatto storico. Più di ogni altro elemento, si è rivelata fondamentale un'attenta analisi delle deposizioni rese dal Maresciallo M., sia alla Polizia al momento dell'incidente (acquisite successivamente grazie all'ordinanza ex art. 441 comma 5 c.p.p.), sia al PM. Da tale opera di confronto è emerso che tali dichiarazioni contenevano molteplici incongruenze e falsità "apparendo evidente che

[il M.], in quanto di grado superiore al Brigadiere Capo C. P. F., e perciò capo equipaggio e responsabile del servizio di controllo, si è reso conto della gravità delle conseguenze derivate dalla superficialità con cui ha organizzato ed attuato il servizio di controllo e, perciò, ha tentato di alleggerire le responsabilità a lui ascrivibili, aggravando quelle del B.”. Effettivamente, con questa finalità, sono stati inseriti all’interno dello stato dei luoghi elementi estranei allo stesso, dei quali si dirà tra poco. Detta alterazione ha imposto l’accertamento di responsabilità in capo a vari altri soggetti e in particolare a quelli che avevano predisposto il posto di controllo. Per tali ragioni è stata disposta la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro;

= E). che, grazie all’ordinanza di cui sopra, è stato dunque possibile, procedere ad una nuova rappresentazione della dinamica del fatto, fondamentale per la valutazione dell’attribuzione di cui al capo B). Infatti il Giudice di prime cure, dall’esame delle contraddittorie dichiarazioni del M., rese alla Polizia (immediatamente dopo il sinistro) e al PM (nei giorni successivi) ha rilevato che: il veicolo (un fuoristrada Land Rover) utilizzato dai Carabinieri per il posto di blocco aveva le luci lampeggianti e i fari anabbaglianti spenti; il Brigadiere C., nel segnalare l’alt al B. aveva sì la paletta, ma nell’altra mano non teneva il potente faro Toplux dato in dotazione all’Arma, bensì la sola piccola torcia con led grigio, di 9 cm di lunghezza e 2 cm di diametro. Si è potuti giungere a tali conclusioni grazie a vari elementi: innanzitutto non vi è alcuna traccia del faro Toplux nei rilievi e nei verbali immediatamente successivi all’incidente (posti in essere dai Carabinieri di Bitti e dalla Polizia), tuttavia lo stesso faro risultava inspiegabilmente corpo del reato; in secondo luogo si impone una considerazione di ragionevolezza: sarebbe stato insensato (e assai difficoltoso) per il Brigadiere C. tenere in mano sia la torcia a led che il faro; infine, quest’ultimo non riportava nessun danno se non qualche piccola abrasione sugli spigoli, mentre sarebbe dovuto essere in mille pezzi visto l’impatto avvenuto tra la vettura del B. e il defunto C.. Come se non bastasse, il Brigadiere non indossava né il giubbotto né i braccioli catarifrangenti. Tuttavia anche questi sono stati considerati corpo del reato, ma di essi non è stata data nessuna notizia dai rilievi immediatamente successivi al sinistro. Per giunta il giubbotto presenta giusto qualche strappo ma non è neanche minimamente macchiato di sangue. Inoltre, se il C. avesse realmente indossato il giubbotto rifrangente, quest’ultimo sarebbe dovuto essere stato tagliato, a seguito dell’impatto, dalla pistola da lui detenuta. Viceversa il giubbotto è stato artatamente strofinato al suolo e lesionato nella spallina destra, con lo scopo di renderlo compatibile con la dinamica dell’incidente;

= F). che, una volta appurati tutti questi elementi, ed essendo fuori discussione che l’imputato vide il C. che gli faceva segno con la paletta di fermarsi, è risultato fondamentale accertare se il B. si avvide della presenza del C. in tempo utile per

attuare, o quantomeno tentare, una manovra di emergenza. A tal fine si è reso indispensabile inquadrare il fatto alla luce delle nuove acquisizioni.

Al riguardo si deve premettere che il tratto di strada nel quale avvenne l'incidente è piuttosto pericoloso poiché tortuoso; inoltre la carreggiata si compone di sole due corsie, una per senso di marcia. Per la precisione l'incidente si verificò allo sbocco di una curva sinistrorsa di un rettilineo (di appena 50 metri) raccordante detta curva con una curva precedente, anch'essa sinistrorsa. Inoltre, la curva dell'incidente incrocia da ambo i lati numerose strade vicinali, e, proprio in uno slargo di una strada vicinale sulla destra rispetto al senso di marcia dell'Audi A5 del B., era posizionato il fuoristrada Land Rover dei Carabinieri. Il luogo in cui si trovava il fuoristrada era diverso dal luogo in cui si trovava il C., che - viceversa - era posizionato sul bordo della corsia opposta. Quest'ultimo infatti, non appena percepì dal rombo del motore il sopraggiungere di un'autovettura, si spostò sul lato opposto, per di più in piena curva, lasciando solo il suo superiore M. sul lato del veicolo di servizio. In tale, critica, situazione, si deve sempre tenere presente che: il fuoristrada dei militari, pur essendo nel buio più totale, aveva le sole luci di posizione accese; il C., nel segnalare l'alt al B., per evidenziare la propria presenza, utilizzava esclusivamente la piccola torcia a led, non avendo né il giubbotto rifrangente, né il faro Toplux in dotazione. Inoltre il B., anche presumendo che avesse le luci abbaglianti accese, come le regole di prudenza e ragionevolezza impongono, procedeva - ed il dato è pacifico - ad alta velocità.

Dati questi elementi, si è ritenuto che l'imputato ebbe modo di avvistare lo slargo in cui stazionava il veicolo dei Carabinieri quando venne a trovarsi a circa una novantina di metri da esso. Ciò però non significa che il B. *vide* il Brigadiere C., poiché - come detto - quest'ultimo si trovava sul lato opposto della carreggiata, in piena curva. Sentito il rombo del motore di una automobile che si avvicinava al posto di blocco, il C. si accentrò per intimare con la paletta l'alt al B.; resosi conto che questi non accennava a rallentare, allora tornò a spostarsi sul lato sinistro (quello da cui proveniva), ma l'impatto era ormai inevitabile. Invero, sin dalle prime dichiarazioni spontanee del B., emerge come egli vide all'improvviso una persona al centro della carreggiata. Il Giudice di prime cure ha rilevato che tale assunto è da considerarsi vero, dal momento che il B., violando le regole di condotta della circolazione stradale, percorreva contromano il rettilineo confluyente nella curva sinistrorsa oggetto dell'incidente, con la finalità di "tagliare" la stessa. Di conseguenza riduceva inevitabilmente la propria visibilità sul centro-sinistra della strada: esattamente la porzione di carreggiata su cui si trovava il Brigadiere. Quando, all'improvviso, l'imputato si avvide della presenza del C. al centro della strada (il quale certamente si accentrò proprio perché dalla sua posizione di partenza non era in grado di vedere il veicolo che procedeva contromano), cercò - pur di non rispettare,

intenzionalmente, il posto di blocco - di schivarlo, portandosi sulla sinistra e finendo addirittura sulla banchina non asfaltata, al di fuori della carreggiata. Peraltro, tale manovra risultò essere del tutto inutile per evitare l'impatto fatale;

= G). che la nuova e corretta percezione dell'accaduto ha imposto una diversa qualificazione giuridica del fatto che, alla luce dell'ordinanza di integrazione probatoria, è meglio sussunto nell'art. 586 c.p. (in relazione all'art. 589 comma 2 c.p.), in modifica delle contestazioni avanzate dal PM, il quale non solo aveva attribuito al B. la violazione degli articoli 575 c.p. e 576 commi 1 e 5bis c.p., ma nelle sue requisitorie aveva espresso addirittura, circa l'elemento psicologico dell'imputato, il proprio convincimento per il dolo diretto. Tuttavia, viste le nuove acquisizioni probatorie, sono chiare le ragioni del superamento delle contestazioni del PM circa il capo in parola. Infatti, così come il C. - a causa della sua posizione e della traiettoria dell'Audi - fu costretto ad accentrarsi per intimare l'alt, allo stesso modo pare incontestabile che il B. non si avvide della presenza sul suo percorso del C., poiché parimenti non in grado di scorgerlo. Il gravissimo addebito mosso dal PM si basava sostanzialmente sul presupposto che l'imputato non poteva non aver visto il C. in tempo utile per arrestare il veicolo o comunque per evitare l'investimento mortale. Tuttavia, considerate le criticità di cui sopra (in parte dipendenti dallo stesso imputato, e in parte dai Carabinieri in servizio), il Giudice di primo grado ha specificamente ritenuto al riguardo che "non sussiste possibilità alcuna [...] di ritenere che il B., se non si rappresentò e accettò come certo o altamente probabile l'investimento del C. (in guisa da perseguire l'evento con dolo diretto), quantomeno si rappresentò ed accettò come incerto, ma concretamente possibile, l'investimento del C. (così da conseguire l'evento con dolo eventuale), dal momento che questi egli si ritrovò inaspettatamente davanti nell'imboccare la curva";

= H). che, esclusi dolo diretto ed eventuale, per gli stessi motivi deve essere esclusa anche la colpa cosciente, la quale postula lo stesso grado di rappresentazione del dolo eventuale. Peraltro, in accordo alle valutazioni circa il dolo, si è ritenuto che l'imputato non si sia affatto rappresentato, neanche per escluderlo, il mortale accadimento che seguì alla sua, seppur biasimevole, condotta. Infatti, secondo gli accertamenti tecnici, il B. poté avvistare non prima di 90 metri l'area di sosta del veicolo dei Carabinieri. Del veicolo, non del C., il quale si trovava sul lato opposto della carreggiata. Tuttavia i fari dell'Audi, per quanto potenti, non poterono fisicamente illuminare l'area occupata dal defunto Brigadiere, a causa della traiettoria della vettura. A tal proposito il Giudice di prime cure ha ritenuto che quest'ultima sia stata certamente influenzata dalla vista del posto di blocco dei militari sulla destra. Anche per questo l'imputato "nell'erroneo [...] e censurabile, ma in definitiva non cervellotico né temerario convincimento che gli operatori si trovino sul lato della carreggiata dove sta il veicolo" ha affrontato contromano il breve rettilineo

raccordante le due curve. Dunque il B., considerata anche l'elevata velocità, ha avuto a disposizione soltanto pochi attimi di tempo, insufficienti per prendere una decisione, se non quella istintiva di cercare (invano) di schivare il C., palesatosi all'improvviso dinanzi a lui. Per questi motivi l'omicidio è stato qualificato esclusivamente come colposo, in quanto l'evento non è stato neppure oggetto di previsione;

= I). che peraltro, una volta accertato l'elemento psicologico, il Giudice ha osservato che il reato non può non essere considerato come la conseguenza non voluta del delitto doloso contestato al capo A) della rubrica. Perciò la fattispecie, piuttosto che nell'art. 589 c.p. (omicidio colposo), è stata ricondotta nell'alveo dell'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto). Infatti, in accordo con la giurisprudenza della Suprema Corte, tra le due norme vi è un concorso apparente, risolto dal principio di specialità ex art 15 c.p., giusta il quale, quando la morte è conseguenza, come in questo caso, di altro delitto, si deve applicare soltanto la norma speciale, vale a dire l'art. 586. Viene così accolto il più recente orientamento della Cassazione - più rispettoso del disposto dell'art. 27 comma 1 della Costituzione - per il quale è richiesto un nesso di riferibilità psicologica, di prevedibilità, tra l'evento investito dal dolo e il conseguente evento, lesivo o mortale, colposo.

4) Con riferimento al reato di cui al capo A):

= L). che il B. è stato dichiarato colpevole anche per il reato in parola. Difatti è pacifico in giurisprudenza il principio per cui si configura la resistenza a pubblico ufficiale anche qualora il reo non si serva della forza fisica personale, bensì della forza fisica meccanica di un autoveicolo;

= M). che, per quel che concerne la fuga, si deve considerare idoneo a commettere il reato *de quo* il comportamento di chi, attraverso la stessa, ostacoli il compimento di un atto da parte del pubblico ufficiale. Ora, nel caso di specie, l'art. 337 c.p. non è stato violato dal B. per non essersi fermato al segnale di alt, dato che - come si è dimostrato per il capo B) - questi non ebbe proprio il tempo materiale, né per frenare, né per evitare l'impatto. Tuttavia, la resistenza a pubblico ufficiale è stata commessa dall'aver egli avvistato il veicolo dei Carabinieri sul lato destro della carreggiata, al termine del rettilineo, ed aver comunque proseguito "ad alta velocità", tenendo una traiettoria (l'incedere contromano e il conseguente "taglio" della curva che ha cagionato la morte del C.) che lo allontanasse il più possibile dal posto di controllo, in quanto egli era sprovvisto della patente di guida. In ciò è dimostrato chiaramente l'intento di non *volersi* fermare al posto di blocco.

5) Infine, con riferimento al trattamento sanzionatorio, il Giudice ha osservato:

= N). che fra i reati di cui al comma 6 e al comma 7 dell'art. 189 codice della strada si ravvisata la continuazione poiché espressione di un unico disegno criminoso.

= O). che, viceversa, si è escluso il nesso della continuazione tra i reati di cui al capo A) e al capo B), riconoscendo piuttosto la sussistenza del concorso formale di reati.

Ritenuta perciò la colpevolezza di B. P., ne è derivata la condanna alla pena sopra ricordata di 4 anni di reclusione; 2.000,00 € di ammenda; pagamento delle spese processuali; interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, determinata avuto riguardo ai parametri elencati all'art. 133 Cp., e previo riconoscimento di attenuanti generiche in forza dell'art. 62-bis c.p.

Calcolo della pena:

Capi A) e B):

p.b. per il reato più grave (capo B): 5 anni di reclusione - 62 bis = 3 anni e 4 mesi di reclusione + 81 comma 1 c.p. = **4 anni e 8 mesi di reclusione;**

Capo D):

p.b. per il reato più grave (189 comma 7 c.d.s.): 1 anno e 4 mesi di reclusione - 62 bis = 1 anno di reclusione + art 81 comma 2 c.p. = **1 anno e 4 mesi di reclusione**

Capo C):

p.b. 4500€ di ammenda - 62 bis = **3000 € di ammenda**

Totale:

capo A) + B) + C) + D) - rito abbreviato = 4 anni di reclusione; 2.000,00 € di ammenda; pagamento delle spese processuali; interdizione dai pubblici uffici per 5 anni).

Contro la sentenza di cui si tratta, ha proposto appello il Difensore di B. P. il quale ha fatto presente i motivi di doglianza che, nella sostanza, possono essere raggruppati secondo la sintesi di seguito esposta.

Segnatamente, l'appellante ha sostenuto:

1. che, per quel che attiene al fatto, la ricostruzione del Giudice di primo grado merita totale condivisione. Si precisa che, il comportamento dei Carabinieri M. e C. pare essere ancor più grave considerato la c.n.r. 22.8.2012, a firma del comandante della compagnia dei Carabinieri di Bitti, indicava che i Carabinieri avrebbero dovuto appostarsi per le ore 00.30 circa (indicazione di massima). Orbene, col senno di poi, è stata una scelta del tutto inopportuna quella di (tentare di) intimare l'alt al B. (appena dopo le ore 00.30) senza aver ancora organizzato in maniera regolamentare il posto di blocco. Inoltre merita di essere valorizzato il tentativo compiuto dall'imputato (dimostrato dall'aver egli sterzato bruscamente verso sinistra, attraversando la banchina di lato alla strada) per evitare l'improvviso apparire del Brigadiere C.. Tali dati, insieme a

- quelli accertati e dimostrati in primo grado, avrebbero dovuto condurre quantomeno ad un trattamento sanzionatorio più mite;
2. che il reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo A) non pare sussistere, e sul punto si dissente rispetto alla qualificazione della sentenza. Invero, la ricostruzione del fatto consentirebbe di ritenere la resistenza insussistente, poiché è del tutto assente l'elemento della violenza, in quanto il B. tentò solamente di evitare il controllo. Tale conclusione è basata su precisi dati di fatto: il B. conosce i luoghi, e sapeva che tenendosi sulla sinistra avrebbe schivato il posto di blocco per come *lui* lo percepiva. Non ci si deve scordare che, per la sua traiettoria, era in grado di notare esclusivamente la Land Rover e il Maresciallo M., posizionati sulla destra della carreggiata. In altre parole, il B. *scelse* di non rispettare l'eventuale segnale di alt, ma certamente non volle opporre alcuna condotta violenta per superare l'ostacolo, e ciò sarebbe dimostrato dal suo essersi portato il più possibile lontano dal veicolo dei militari. Pur condividendo quello che è l'orientamento della Cassazione – indicato anche dalla sentenza di primo grado –, si ritiene comunque che il caso di specie è, nel fatto, assolutamente diverso rispetto alla casistica richiamata. Il B. non reagisce ad un segnale di alt, ma cerca di sfuggire al posto di controllo per prevenire il temuto alt (“l'atto” del p.u. richiesto dall'art. 337 c.p.) ancora non intimatogli;
 3. che, per quel che attiene al capo B) si dissente circa la valutazione del grado della colpa, probabilmente ancora influenzata dalla contestazione originaria del PM. Infatti non pare condivisibile la scelta del Giudice di prime cure di fissare la pena in un punto più prossimo al massimo edittale. *Nulla quaestio* circa la valutazione della colpa specifica; viceversa, riguardo alla valutazione della colpa generica, si ritiene opportuna una più mite valutazione considerando che le manovre del giovane imputato furono dettate da una totale istintività, dovuta all'irriflessivo istinto di volersi sottrarre al controllo, in ragione anche delle conseguenze che sarebbero poi derivate per sua sorella, proprietaria dell'auto.
 4. che, sempre per quel che concerne il capo B), la determinazione della pena finale sarebbe eccessivamente elevata. Infatti, l'individuazione di una pena base tanto alta (5 anni) avrebbe frustrato il (giusto) riconoscimento delle attenuanti generiche. La pena riconosciuta, a causa della sua durata, influirebbe in modo più negativo che positivo nei confronti di un ragazzo poco più che ventenne, che sarebbe costretto al rientro in carcere, con tutto ciò che ne consegue.
 5. che, anche per quanto riguarda i reati di cui al capo D), la pena sarebbe troppo elevata, mentre - alla luce della fattispecie concreta - sarebbe auspicabile il riconoscimento del minimo edittale. Invero, la scelta legislativa di sanzionare con due reati diversi (non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi ed a quello

di prestare assistenza) una condotta spesso unitaria (come nel caso del B.) sarebbe caratterizzata da un'inusuale severità. Severità ingiustificata in ipotesi come questa in cui, da un lato vi è comunque, certamente, almeno un'altra persona qualificata in grado di prestare assistenza, e dall'altro lato le ragioni della fuga non sono da ricercare tanto nel tentativo di sottrarsi al proprio dovere di solidarietà, quanto in un istinto - per così dire - di sopravvivenza.

6. che la più favorevole disciplina dell'art. 81 dovrebbe essere applicata tra tutti i reati, essendo essi il risultato di un'azione unitaria.

Pertanto, per quanto esposto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“”Salvi motivi nuovi , sin d'ora si conclude perché la Corte Eccellentissima voglia *assolvere B. P.* dal reato di cui all'art. 337 c.p. (capo A) perché il fatto non sussiste; voglia inoltre rideterminare la pena, assumendo come pena base quella minima edittale prevista dall'art. 589 c.p. (o quella della eventuale nuova qualificazione che si riterrà adeguata); voglia riunire in continuazione anche i fatti di cui al capo D); disponga la massima riduzione per le generiche e il minimo aumento per la continuazione“”.

Inoltre ha proposto **appello il Pubblico Ministero della Procura della repubblica presso il Tribunale di Nuoro**, il quale ha fatto presente i motivi del ricorso, così riassunti. L'appellante ha sostenuto:

1. che la ricostruzione del fatto compiuta in sentenza - peraltro redatta con una prosa ed uno stile che evidenziano una forte componente emotiva - avrebbe erroneamente stravolto le risultanze delle indagini. Secondo il Giudice di prime cure, non solo Carabinieri e Polizia (una volta tanto uniti) avrebbero collaborato per difendere la posizione del C., ma lo stesso c.t.u. sarebbe reo di aver evidenziato solo i dati sfavorevoli all'imputato (nonostante gli stessi dati siano stati confermati dal c.t. di parte), e il PM non avrebbe rispettato i dati emersi grazie alle nuove acquisizioni. All'opposto, il B. viene ritenuto sincero, e le sue dichiarazioni "palesamente non studiate". Tutte queste sarebbero solo congetture, sorrette da mere supposizioni, alle quali il g.u.p. di Nuoro avrebbe ceduto poiché eccessivamente coinvolto emotivamente (come evincibile, si è detto, dalla prosa). Il Giudice di prime cure, in definitiva, è arrivato a sbagliare, ad esempio, la valutazione di alcuni dati, come le ore di latitanza del B. (che non furono 24, ma quasi 48), o il comportamento della Polizia stradale, la quale non ha nascosto alcunché, ed anzi ha immediatamente trasferito la documentazione in suo possesso alla Procura: è normale che solo una parte di essa giunga negli atti processuali;
2. che è incomprensibile come la sentenza dia maggiore rilievo alle dichiarazioni

rese dal Maresciallo M. subito dopo l'incidente, rispetto a quelle rese dallo stesso M. due giorni dopo. Si consideri che quest'ultimo era, comprensibilmente, in stato di shock nel momento in cui rese le prime dichiarazioni: in attesa dei servizi di soccorso, il Maresciallo rimase diversi minuti con il sofferente C., e durante i rilievi della P.S. ancora attendeva notizie sullo stato del collega. Perciò è parimenti comprensibile che il M., in una tale situazione, rivolse le sue maggiori attenzioni al collega travolto, piuttosto che al preservare lo stato dei luoghi dell'incidente. Lo stato di shock del M. è dimostrato anche dal fatto che la notte non fu in grado di redigere alcun atto di p.g. Inoltre, va considerato che il fine della P.S. era (diversamente da quello della Procura) esclusivamente quello di ottenere una prima ricostruzione del fatto. L'unico modo per sostenere le conclusioni alle quali giunge la sentenza sarebbe quello di dimostrare un accordo per commettere una grave frode processuale tra tutti gli Ufficiali di P.G. deferiti all'Autorità Giudiziaria. Nello specifico, la valutazione degli atti da parte della sentenza pare non univoca per le seguenti ragioni: innanzitutto il Giudice, per valutare quali luci avesse accese il veicolo dei Carabinieri, ha scelto arbitrariamente le prime dichiarazioni rese dal M.; viceversa, per valutare la posizione del veicolo, ha preferito le seconde; all'opposto ancora, circa l'esistenza del faro Toplux ha optato per la veridicità delle prime, basandosi sulla sola motivazione che in quelle il faro non era stato nominato. In particolare, per ciò che concerne il faro, si deve evidenziare che questo è uno strumento molto resistente, con la conseguenza che risulta quantomeno avventata la conclusione a cui è giunto il g.u.p., allorché ha valutato con il suo solo sapere privato la proporzione tra violenza dell'impatto e danno riportato dal faro. Inoltre sia la torcia a led sia la paletta hanno riportato dei danni molto lievi, simili a quelli del faro. Perciò, né queste valutazioni, né il confronto tra le dichiarazioni del M. parrebbero sufficienti per estromettere il faro Toplux dal corpo del reato. Infine, il PM ritiene - grazie alla sua diretta visione del corpo del reato - che il giubbotto rifrangente sia stato certamente indossato dal C. al momento dell'impatto. L'assenza di macchie di sangue sarebbe facilmente spiegabile credendo alle dichiarazioni del M., il quale ha sostenuto di aver immediatamente tolto di dosso il giubbotto al collega;

3. che, a prescindere dalle precedenti affermazioni, se ci fosse stato davvero un disegno atto a compiere una frode processuale di tale gravità, sarebbe stato sufficiente sporcare di sangue la pettorina; e del resto sarebbe stato utile a tale fine rompere il vetro del faro in mille pezzi piuttosto che limitarsi a strisciare per terra lo stesso;
4. che la scorretta ricostruzione del fatto si sarebbe tradotta in una errata qualificazione dello stesso (morte come conseguenza del delitto di resistenza a

pubblico ufficiale). Difatti se il B. davvero non avesse visto il C. che gli intimava l'alt, allora l'imputato non avrebbe potuto commettere la resistenza a pubblico ufficiale (anch'esso delitto doloso). Di conseguenza, la qualificazione del fatto non pare corretta;

5. che il fatto di reato andrebbe così ricostruito: il veicolo dei Carabinieri aveva i lampeggianti e gli anabbaglianti accesi; il C., che era sul lato sinistro e indossava il giubbotto rifrangente e teneva in mano il faro Toplux, si portò al centro della carreggiata per intimare l'alt nel modo più evidente possibile all'autovettura condotta dall'odierno imputato; a 115 metri di distanza (inizio del rettilineo) il B. poté già vedere il veicolo dei Carabinieri con i lampeggianti azionati; viceversa, se il B. avesse avuto le sole luci anabbaglianti accese e gli abbaglianti spenti (cosa alquanto improbabile, come è emerso sia dalla sentenza di primo grado, sia dalle dichiarazioni del M., unico testimone oculare) avrebbe avuto comunque la possibilità di rappresentarsi le conseguenze del suo agire a non meno di 60 metri di distanza; difatti il campo visivo non era affatto ristretto, poiché la curva è ad ampio raggio di visibilità, come evincibile dalle foto, e non cieca, come affermato dalla difesa. Come il C. si accentrò, il B. avrebbe dovuto vederlo esattamente di fronte a sé. In particolare, emerge un dato fondamentale: l'attraversamento contromano della curva da parte del B. dimostra come egli avesse una nitida visibilità, che gli permise di escludere che sopraggiungessero altri veicoli dal senso opposto. Allora, è logica conseguenza di tale asserzione affermare che il B. scorgesse nitidamente anche il C., come dimostrato anche dall'assenza di segni di frenata sull'asfalto;
6. che il B. agì senz'altro con dolo. Difatti - posto che il fatto, come si evince dalla predetta ricostruzione, fu correttamente rappresentato - il suo scopo, dal quale si desume il momento volitivo, fu chiaramente quello di fuggire dal posto di blocco. In particolare, si può affermare - in linea con la giurisprudenza della Cassazione (ad es. Cass. 10411/2011) - che l'imputato, per il solo fatto di essersi posto alla guida senza aver conseguito l'abilitazione, accettò il rischio di ledere l'altrui incolumità. Merita di essere valutata attentamente la condotta del B. nei secondi immediatamente precedenti al sinistro. A causa della dimostrata buona visibilità, dell'alta velocità, dell'assenza di ogni segno di frenata sull'asfalto nonostante un lasso di tempo sufficiente per decidere se frenare, nonché a causa della fuga prolungata, pare evidente che il fine *principale* del B. certamente non fosse quello di evitare l'impatto con il carabiniere, bensì di eludere il controllo. L'imputato, pur di raggiungere il suo scopo primario, accettò il rischio di travolgere (e presumibilmente uccidere) il C.. Pertanto, paiono soddisfatti abbondantemente i requisiti di rappresentazione e volizione richiesti per il configurarsi del dolo. In ultima analisi, non riconoscendo il dolo dinanzi a siffatti dati empirici si finirebbe

con il negare la figura - pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte - del dolo d'impeto, che ammette il formarsi di tale elemento psicologico anche in poche frazioni di secondo.

Per questi motivi, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: "Si chiede che l'Eccellentissima Corte d'Appello di Sassari giudichi B. P. *colpevole* di tutti i reati (originariamente) contestatigli, e lo condanni alla pena che riterrà di giustizia".

Infine ha proposto **appello il Difensore di parte civile**, il quale ha sostenuto:

1. che non pare condivisibile la qualificazione dell'omicidio indicata nella sentenza. Infatti, una volta consumata la resistenza a pubblico ufficiale - reato doloso, per il quale si è riconosciuto "l'intento preordinato di non fermarsi al posto di controllo" - non si comprende come il g.u.p. abbia potuto configurare come colposo il reato di omicidio, simultaneo alla resistenza stessa;
2. che, è stato lo stesso B., nelle sue dichiarazioni, ad ammettere di aver visto un carabiniere, con la paletta in mano, che gli intimava l'alt. Di conseguenza, tutte le elucubrazioni del Giudice di prime cure circa l'abbigliamento o gli strumenti del C. paiono del tutto superflue davanti al dato di fatto più importante: l'imputato non frenò. E non lo fece, non perché non vide il Brigadiere dinanzi a sé, ma perché decise di non frenare, vincendo il normale istinto che qualsiasi guidatore ha quando scorge un ostacolo. Peraltro, l'intento del B., il suo voler fuggire anche a costo di uccidere il carabiniere, è evincibile anche dal fatto che nemmeno l'aver caricato per alcuni metri con la propria automobile il corpo della vittima lo spinse a frenare. Dunque, si sarebbe al cospetto di una classica ipotesi di dolo eventuale. La giurisprudenza più recente non lascia alcun dubbio in merito (Cass. 42973/2012; Cass. 39898/2012; Cass. 10411/2011)
3. che, per quanto attiene alla provvisionale, pare censurabile la parte della sentenza di primo grado che giunge quasi a prendere le difese di un soggetto responsabile di omicidio, comunque lo si qualifichi, piuttosto che di un carabiniere morto sul lavoro. In ogni caso si critica la sentenza nella parte in cui fa riferimento al risarcimento del danno ("verosimile non elevata entità della somma da risarcire").

Pertanto, l'appellante ha depositato le seguenti conclusioni: "Si conclude perché la Corte d'Appello Eccellentissima, in riforma della sentenza impugnata, voglia: affermare la responsabilità del B. P. per il reato di omicidio volontario; condannare l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile nella misura di 250.000,00 €, o in quella che riterrà di giustizia; in via subordinata, rinviare a separato giudizio per la liquidazione del danno, e liquidare una provvisionale immediatamente esecutiva pari a 100.000,00 €; condannare il B. alle spese di tale grado di giudizio".

Nel corso del processo di appello, confermando i motivi sopra esposti, le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni per le quali si rinvia ai relativi verbali di udienza.

Ritiene la Corte che la sentenza deve essere parzialmente riformata nei termini appresso illustrati.

In primo luogo B. P. deve essere assolto dal reato di cui al capo C perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

L'art. 116 Codice della strada sanzionava con l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro chiunque fosse stato sorpreso alla guida di un veicolo senza avere mai conseguito la relativa patente. L'art.1 del D.Lvo n.8/2016 in vigore dal 16.2.2016 ha stabilito tuttavia, che *“non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”*.

Conseguentemente, preso atto del mutato quadro normativo, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 2 Cp. in relazione alla disciplina della successione delle leggi penali nel tempo, ritiene la Corte che l'imputato deve essere assolto dal reato in questione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Con provvedimento separato gli atti dovranno essere trasmessi al competente Prefetto per la sanzione amministrativa di legge.

La riforma della impugnata sentenza di maggiore consistenza, tuttavia, deve essere apportata in relazione alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo B.

Occorre avvertire al riguardo e preliminarmente che detta qualificazione ha subito nel corso dell'evolversi del processo non solamente la maggiore attenzione da parte del pubblico ministero, dei Difensori dell'imputato e della parte civile e financo del primo Giudice, ma anche il maggior travaglio processuale con riferimento, in particolare, all'elemento soggettivo della colpevolezza del prevenuto, se è vero che l'imputazione originaria ha inteso ascrivere l'evento della morte della vittima ad atto intenzionale di B. nell'ambito del dolo diretto o comunque del dolo eventuale -tesi ribadita non solamente dal Pubblico ministero nel dibattimento di primo grado ma anche dal Procuratore Generale in grado di appello oltre che dal rappresentante della parte civile-, la Difesa dell'imputato ha sempre sostenuto che l'evento si è realizzato per colpa ed eventualmente per colpa cosciente o generica, e il Giudice di primo grado con la sua sentenza ha ricostruito la vicenda inquadrandola nell'ipotesi di cui all'art. 586 Cp. come morte conseguente al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo A.

Come si vede, un quadro di riferimento effettivamente ampio e complesso, dai

risvolti processuali delicati e dalle conseguenze significativamente differenti e gravi, con il quale la Corte ha dovuto a fondo confrontarsi, tenendo in considerazione non solamente i dati del processo, la dinamica dell'occorso e in particolare la ricostruzione dell'accaduto offerto dagli atti di perizia e consulenza -peraltro nelle linee essenziali e per quello che rappresenta elemento di essenzialità per la presente decisione, pacificamente ritenuti e ammessi dalle parti in causa-, ma anche la abbondante, frastagliata e spesso contrastata e non univoca giurisprudenza di settore fino alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte 18.9.2014 n.38343 la quale, con riferimento alla differenza tra dolo e colpa, con uno sforzo certamente superiore del quale occorre dare atto, ha fissato degli importanti e autorevoli principi indicatori capaci di fare discernere, caso per caso, ma secondo una giurisprudenza finalmente univoca, le ipotesi più gravi da ascrivere al dolo e, specificamente al dolo eventuale, da quelle di attenuata gravità da ascrivere alla colpa e in specie alla cd. colpa con previsione o cosciente.

A corredo delle conclusioni di quella sentenza -conclusioni che questa Corte condivide e fa proprie per le specifiche ragioni che di volta in volta saranno ricordate- occorre, tuttavia, tenere sempre presente l'inderogabile principio (ugualmente adombrato nella sentenza in parola) secondo il quale nessuno può essere condannato se la sua responsabilità non è emersa nel processo al di là di ogni ragionevole dubbio, principio che assume valore non solamente nei termini assoluti con riferimento alla responsabilità complessiva dell'imputato, ma anche in quei termini, per così dire, *intermedi* che qui interessano e per i quali ciò che costituisce responsabilità del prevenuto deve essere disaggregato nell'insieme dei singoli elementi che, da un lato, integrano il reato in contestazione (sussistenza certa dell'illecito penale in generale e dei singoli elementi costitutivi in particolare) e, dall'altro, consentono l'attribuzione dell'illecito al prevenuto (ascrivibilità certa del reato al soggetto agente).

E se nel caso concreto, tale ultimo elemento (ascrivibilità certa del reato a B.) non è mai stato oggetto di contestazione e deve ritenersi pacificamente acquisito, occorre sottolineare ed avere sempre presente che in ordine alla *sussistenza certa del reato*, la presenza del dolo, ossia della volontà di realizzare un dato evento -la morte della vittima- come conseguenza ancorché solo eventuale e possibile della propria condotta, deve emergere nel processo con quella stessa certezza definitiva e inderogabile oggi pretesa dalla legge di cui si discorre: infatti, anche la sussistenza di un pur minimo dubbio sul punto, purché ragionevole e cioè prospettante una tesi ulteriore anch'essa plausibile, impone come conseguenza vincolata, l'esclusione della responsabilità del prevenuto per difetto di elemento psicologico.

Ovviamente, una così importante conseguenza deve essere perseguita coerentemente non solamente con riferimento alla sussistenza o meno del dolo e cioè della forma naturale della volizione, ma anche di quelle altre forme che, per scelta normativa,

sono chiamate a caratterizzare anch'esse la volizione umana. Si allude alla colpa nonché alla preterintenzione, quest'ultima in qualche modo evocabile nel caso concreto, almeno per schema, secondo la ricostruzione offerta sul punto dalla prima sentenza e sempre che si acceda alla impostazione teorica per la quale anche la preterintenzione costituisce ex sé una forma autonoma descrittiva dell'elemento psicologico del reato: infatti, esclusa, in ipotesi, la sussistenza del dolo per la presenza di un dubbio ragionevole, il Giudice ha il dovere di escludere la sussistenza dell'intero elemento soggettivo e quindi del reato, se il dubbio di cui si tratta appare plausibile anche con riferimento alle minori espressioni della colpa e della preterintenzione, promuovendo l'assoluzione dell'imputato perchè il fatto non costituisce reato, mentre, in caso contrario, deve affermare la penale responsabilità del prevenuto per il reato colposo (sempre che questo, ovviamente, sia previsto dalla legge nella forma colposa o almeno nella forma di cui all'art.586 Cp. che ricalca, come detto, lo schema della volontà preterintenzionale).

Nel caso in esame tuttavia, una tale ultima prospettiva e cioè la presenza di un dubbio circa la forma minore di volontà della colpa, non mai è stata adombrata nei motivi di appello: gli appellanti, come si è visto, si sono divisi infatti, in relazione alla qualificazione dell'elemento soggettivo (Pubblico ministero e Difensore della parte civile *dolo*, Difesa dell'imputato *colpa* e Giudice di primo grado reato di cui all'*art. 586 Cp.* da taluno ascrivibile a ipotesi anomala o speciale di preterintenzione), ma nessuno ha avanzato la conclusione per la quale debba essere escluso l'elemento psicologico del reato in quanto totalmente insussistente, con la conseguenza che su tale ultimo specifico punto si è formato un giudicato intangibile da parte di questa Corte la quale, perciò, deve prendere atto che l'evento morte in esame deve essere comunque ascritto al prevenuto o a titolo di dolo o a titolo di colpa o, secondo l'interpretazione del primo Giudice, a titolo di dolo per l'evento descritto all'*art. 337 Cp.* e di colpa per la conseguente morte della vittima.

Così delineato il quadro di riferimento, appare evidente ad ogni buon conto, come, nel caso in esame, dell'evento di cui si tratta non può non rispondere l'odierno imputato in quanto la vittima è morta per essere stata investita dall'autovettura condotta dal prevenuto: tale conclusione, si ripete, non può essere revocata in dubbio in quanto emergente nel processo e pacificamente ammessa dall'imputato e ritenuta dalle parti processuali come dato pacifico.

Rimane quindi alla Corte stabilire unicamente se la morte della vittima debba essere ascritta come evento "*voluto*", ossia "*secondo l'intenzione*", oppure "*non voluto*", ossia "*contro o oltre l'intenzione*" di B., e, di conseguenza, se la condotta da lui posta in essere, ossia l'investimento, sia stata o meno strumento cosciente e consapevole per la realizzazione di un tale evento: se egli, cioè, si sia mosso *per cagionare* la morte, oppure si sia mosso *per escludere* la morte della vittima e la morte della vittima sia

stata conseguenza di una sua condotta semplicemente violativa di norme generali o specifiche di cautela, realizzata non strumentalmente per ottenere la morte della vittima, ma con leggerezza e disattenzione.

Orbene, fatta una tale doverosa premessa sui limiti del giudizio di competenza di questa Corte e prima di addentrarsi nello specifico arcipelago dei dati processuali, occorre approfondire ancora in astratto il quadro di riferimento, evidenziando attraverso quali argomentazioni logico giuridiche si può correttamente ascrivere un evento alla volontà dolosa oppure ad una mera negligenza del prevenuto.

Ovviamente una tale indagine appare facilitata se si pongono a raffronto i due casi estremi per i quali da un lato è voluto l'evento che si realizza secondo l'intenzione e per il quale -si ripete- la condotta dell'agente (attiva ad omissiva che sia) si appalesi come strumento efficiente per la causazione di quel determinato effetto, dall'altro, invece, non è voluto quell'evento che non si realizza secondo l'intenzione del prevenuto ma per altre dinamiche. Queste ultime, poi, possono essere a loro volta del tutto accidentali e quindi non ricollegabili al soggetto agente, oppure accompagnate etiologicamente da una condotta efficiente di leggerezza del soggetto agente il quale, se fosse stato più attento, non avrebbe dato origine proprio a quella condotta qualificabile come causa dell'evento.

Dunque, da un lato il dolo si concretizza in un raccordo naturale, psicologicamente apprezzabile e misurabile, un nesso psichico che lega l'evento alla volontà dell'uomo (evento come risultato di una condotta voluta in quanto efficientemente orientata a realizzare proprio quel risultato), dall'altro lato la colpa non esprime un ulteriore raccordo psicologico tra evento e volizione atteso che detto raccordo è negato per definizione in quanto l'evento si realizza "contro (o oltre)" la volontà del soggetto agente, ma sanziona -prendendone atto- un comportamento del prevenuto di leggerezza e disattenzione laddove era richiesta una condotta di attenzione.

A ben vedere perciò, dolo e colpa sono istituti giuridici che per quanto descrivano la volontà criminosa, sono marcatamente differenti tra loro anche da un punto di vista psicologico giacché solo il primo e non la seconda integra una naturale relazione psicologica tra il soggetto (la sua volontà determinata) e l'evento che si realizza proprio in virtù del fatto che il soggetto agente si muove, agisce e origina una data azione con lo scopo preciso di ottenere un determinato risultato. Con la colpa invece, una tale relazione è insussistente per definizione e l'evento è imputabile al soggetto agente esclusivamente perchè questi non ha realizzato quella condotta attenta che l'ordinamento gli chiede.

Gli eventi criminosi infatti, possono essere realizzati non solamente da chi li persegue appositamente mettendo in essere una condotta che porta a realizzarli, ma anche da chi, chiamato a porre in essere una condotta attenta, capace di evitare la realizzazione di un dato evento come preteso dal precetto normativo, ne pone in essere un'altra,

disattenta e negligente, a cagione della quale la realizzazione di quell'evento non viene schivata e l'evento criminoso che doveva essere evitato, si realizza.

Un tale dovere di attenzione è di ordine generale e incombe su chiunque, costituendo il supporto fattuale della colpa.

In ultima analisi perciò, in termini astratti, per accertare se un determinato evento sia stato intenzionalmente voluto oppure non sia stato voluto e si è realizzato non accidentalmente ma a causa di una condotta non attenta è sufficiente avere riguardo alla condotta ascrivibile al soggetto agente: se essa dai dati del processo risulta strumentale alla causazione dell'evento in esame e quest'ultimo si qualifica come risultato perseguito (*strumentalità criminosa della condotta*) l'elemento psicologico che viene in evidenza è il dolo; quando invece, l'evento non è l'obiettivo perseguito dal soggetto agente, ma si realizza proprio perchè il soggetto agente non è stato "attento" e non ha realizzato quella condotta di attenzione pretesa proprio per evitare che determinati effetti criminosi si possano ugualmente verificare ancorchè non voluti, allora l'elemento psicologico che viene in evidenza è la colpa salvo che non si tratti di fatto del tutto accidentale che si realizza a prescindere dalla condotta del prevenuto.

Ovviamente, occorre ribadire quanto detto in premessa: tanto l'accertamento sulla strumentalità della condotta che caratterizza il dolo che quello sulla non-strumentalità della condotta accompagnata dalla negligenza che qualifica la colpa devono essere dimostrati al di là di ogni ragionevole dubbio, nel senso che la presenza di un dubbio ragionevole sul punto esclude la sussistenza del dolo o della colpa e quindi dell'elemento psicologico del reato, salvo che, escluso il dolo, residui, in un quadro di certezza, la sussistenza della colpa e sia previsto il reato nella forma colposa.

Ciò di cui si è parlato tuttavia, rappresenta l'ipotesi ordinaria del dolo quella che per la dottrina unanime e per la giurisprudenza va sotto il nome di "dolo intenzionale": il soggetto agisce perché sia realizzato proprio quell'evento descritto nella norma incriminatrice, evento che, appunto, si realizza "secondo l'intenzione".

La giurisprudenza e la dottrina però, hanno individuato ulteriori situazioni nelle quali lo schema che viene in evidenza è differente da quello base ora descritto pur dovendo riconoscere che ci si trovi ancora in ambito doloso giacché l'evento criminoso che si verifica, ancorché non sia quello intenzionalmente perseguito, si è realizzato ugualmente "secondo la volontà" del soggetto agente.

Così, può capitare che un soggetto si attivi per realizzare un certo risultato -poco importa, ora, indagare se tale primo evento sia lecito o illecito, consentito o vietato-, nella consapevolezza che per realizzare quel dato risultato si possa realizzare un secondo effetto, un effetto collaterale e accessorio, qualificabile come evento criminoso, capace, cioè, di integrare una fattispecie incriminatrice. Occorre subito evidenziare che anche tale evento è voluto dall'agente poiché, per quanto non

realizzato come fine diretto e immediato dell'agire, esso si realizza pur sempre come "effetto ugualmente realizzato secondo l'intenzione".

A seconda di come si presenta nella eziologia psicologica tale secondo evento, si suole distinguere al riguardo tra *dolo diretto* e *dolo eventuale*: se l'evento di cui si tratta si appalesa ed è rappresentato come conseguenza secondaria ma *certa* o quantomeno *probabile*, si tratterà di dolo diretto, se, invece, l'evento di cui si tratta è rappresentato come semplicemente *possibile*, il dolo che viene in esame è quello eventuale.

In sostanza, nelle ipotesi in discussione si deve convenire che anche il secondo evento -ovviamente nei casi in cui la sua realizzazione integri una specifica fattispecie criminosa- costituisce oggetto di volizione, nel senso che, per quanto non si configuri come l'effetto direttamente conseguito e dunque lo scopo per cui si realizza una certa condotta, esso è ugualmente voluto dal soggetto agente il quale "mette in conto la sua realizzazione" prendendo atto che quest'ultima si manifesta come conseguenza che si realizzerà sicuramente o con alta probabilità (dolo diretto), oppure solamente con quel grado minimo di probabilità che solitamente si identifica nella semplice possibilità (dolo eventuale).

Ragioni di completezza, a questo punto, impongono di evidenziare quello che costituisce il limite e l'elemento differenziale tra i due tipi di dolo sopra presi in considerazione.

Essi infatti, partecipano di una identica struttura realizzativa essendo entrambi relativi non all'effetto principale per cui la condotta dell'uomo viene posta in essere, ma ad una conseguenza ulteriore, accessoria, la quale tuttavia si realizzerà con certezza o alta probabilità, oppure con semplice possibilità. Ciò che differenzia i due tipi di dolo invece, è caratterizzato dalle modalità di rappresentazione dell'evento: si suole infatti ritenere che nel dolo eventuale il soggetto agente accetta il rischio che l'evento possibile si realizzi, accettazione del rischio di cui invece non si può parlare nel caso del dolo diretto dal momento che l'evento accessorio si realizzerà certamente o, comunque, con un altissimo grado di probabilità. Va da sé che la forma del dolo diretto implica una volontà di maggiore spessore ed intensità rispetto a quella del dolo eventuale: in ultima analisi perciò, è la percentuale di eventualità di realizzazione dell'evento di cui si tratta che differenzia le due forme di dolo in esame.

Ritornando poi alla accessorietà dell'evento in questione, riprendendo quanto poco sopra accennato, occorre ora ribadire che l'evento che costituisce lo scopo diretto della condotta del soggetto agente può essere a sua volta tale da integrare una fattispecie criminosa e quindi di aver rilievo giuridico oppure può essere un effetto non rilevante da un punto di vista penale e quindi lecito.

Così è possibile che il soggetto agente si predisponga ad ottenere un effetto penalmente irrilevante della propria condotta ma "metta in conto" che per ottenere

quel risultato sia possibile o addirittura certo che se ne realizzi un altro, questa volta integrativo di una fattispecie criminosa: così, il motociclista che intende lanciare il proprio mezzo ad alta velocità per realizzare un risultato che eventualmente trova una sanzione in ambito amministrativo oppure voglia passare con il semaforo rosso per fretta o sfida -quello, appunto, rispettivamente di viaggiare ad alta velocità con la propria moto o trasgredire all'ordine di fermarsi- mette in conto e si rappresenta che possa essere investito un bambino che esce dalla scuola che si affaccia sulla strada da lui percorsa o un pedone che attraversi l'incrocio regolato dal semaforo. Ma è anche possibile che un soggetto agente che voglia danneggiare l'abitazione del proprio antagonista posizionando sulla soglia del portone d'ingresso una bomba, e, dunque, rappresentandosi un evento di danneggiamento questa volta di per sé penalmente rilevante, si rappresenti anche come certo o solamente eventuale, che possa derivare un evento lesivo o addirittura la morte degli abitanti di quella dimora, con ciò ponendo in essere le condizioni per la realizzazione di due eventi criminosi entrambi -quello intenzionale e quello accessorio-, entrambi rilevanti penalmente in quanto integrativi di autonome fattispecie penali.

In conclusione, nell'ambito della concezione del dolo, l'evento che si realizza a seguito della condotta umana può dirsi "*secondo la volontà*" non solamente quando integrando l'evento previsto dalla fattispecie incriminatrice costituisce il risultato diretto rispetto alla condotta che, quindi, viene posta in essere proprio per il fine di raggiungere quel dato obiettivo (dolo intenzionale), ma anche in tutte quelle altre situazioni nelle quali, il soggetto, agendo in via principale e diretta per realizzare un certo risultato (che può essere penalmente rilevante o non rilevante), opera pur consapevole che per la realizzazione di detto evento se ne dovrà o potrà realizzare un altro (questa volta sicuramente penalmente rilevante) che comunque mette in conto che si realizzi rispettivamente o come conseguenza accessoria certa o probabile (dolo diretto) oppure come conseguenza accessoria solamente possibile (dolo eventuale).

Pressoché superfluo ricordare che tutti e tre tali tipi di dolo "partecipano della medesima famiglia del dolo", con la conseguenza che per ciascuno di essi deve essere dimostrata non solamente la sussistenza del *momento rappresentativo*, ma anche di quello *volitivo* quale specifica determinazione perché l'evento di cui si tratta si realizzi: ciò implica la non secondaria annotazione per la quale l'evento può ritenersi *secondo la volontà* soltanto ove sia dimostrato, con la certezza di legge, che si è dispiegato per intero il processo di formazione della volontà con il quale si assume la consapevolezza di realizzare una determinata condotta causa dell'evento di cui si tratta.

Occorre avere ben chiara una tale indicazione dal momento che proprio la dimostrazione della sussistenza di un tale procedimento formativo della volontà che lega il soggetto all'evento di cui si tratta e che comporta che il primo ponga in essere

la sua condotta perché da essa scaturisca l'evento stesso, integra la differenza più evidente e marcata con l'evento ascrivibile al soggetto semplicemente a titolo di colpa: occorre rimarcare al riguardo, come la differenza più importante tra il dolo e la colpa consiste proprio nella presenza nel primo e non nella seconda di un caratterizzante tratto di volizione che si concretizza in uno specifico processo di volizione e determinazione che è e deve essere apprezzabile oltre che da un punto di vista meramente psicologico, anche da un punto di vista temporale e cronologico. Detto processo comporta da un lato che il soggetto tragga informazioni dalla realtà e che, in conseguenza, predisponga e realizzi la propria condotta e il proprio agire perché venga conseguito il risultato voluto e quelli che si prefigurano come conseguenze ulteriori, certamente o possibilmente realizzabili.

Dunque, mentre nella colpa dove per definizione non deve esistere un tale processo formativo della volontà, ciò che viene in evidenza e costituisce oggetto di indagine da parte dell'interprete è la sola condotta del soggetto agente al fine di verificare se essa corrisponda o meno a quella richiesta e abbia o meno quelle caratteristiche di attenzione e rispetto delle cautele previste dalla legge per evitare che un determinato evento criminoso possa realizzarsi, nel dolo la condotta dell'uomo è oggetto di indagine solo mediato giacché oggetto diretto e immediato dell'indagine dell'interprete è principalmente proprio il processo formativo della volontà del soggetto agente di cui si è detto, apprezzabile psicologicamente e cronologicamente: la condotta dovrà essere valutata solamente in funzione della sussistenza del suddetto processo formativo per confermare o meno che essa abbia assunto quel carattere di strumentalità rispetto all'evento, intenzionalmente perseguito o più semplicemente "messo in conto" come conseguenza accessoria, certa o meramente possibile.

In definitiva, mentre per la colpa l'esame della volontà si afferma come *statico*, come un fotogramma unico, nel senso che la volontà rispetto alla verifica dell'evento è negativa ossia si prende atto che non c'è e non c'è perché non deve risultare alcun legame tra soggetto e evento, per il dolo lo stesso esame si sostanzia in un *processo in divenire*, in una pluralità di fotogrammi che danno conto del profondo legame psicologico esistente tra il soggetto agente, la sua determinazione, e l'evento di cui si tratta. Tale ultima conclusione vale, si ribadisce, per ogni forma di dolo: perfino nel dolo eventuale, che rappresenta la forma più contratta della volizione, deve essere comunque apprezzato e quindi dimostrato un processo formativo di ordine psicologico esteso nel tempo per un periodo che, per quanto minimo, sia in ogni caso evidente.

Riepilogando: è realizzato con dolo o secondo l'intenzione l'evento criminoso perseguito a seguito di un processo formativo della volontà apprezzabile per la sua natura psicologica di volizione e misurabile per la sua estensione temporale; è realizzato con colpa quell'evento criminoso che il soggetto agente non ha voluto

realizzare ma che si è verificato perché il soggetto agente ha agito con leggerezza e disattenzione, non ponendo in essere quella condotta che se realizzata avrebbe escluso il verificarsi di quell'evento.

Esaminando in che cosa debba consistere il suddetto processo formativo della volontà criminosa del dolo, tralasciando le varie impostazioni dottrinarie che nel tempo si sono via via succedute e affermate, appare evidente che –anche a seguito della evoluzione delle scienze neurologiche che con sempre maggiore profondità hanno scandagliato i meandri della mente umana ampliando le conoscenze in un così delicato campo- sono almeno due i momenti o le fasi attraverso cui il processo in questione si deve necessariamente estendere.

Prima di tutto si deve constatare come la volontà dell'uomo si può formare solamente se il soggetto agente conosce gli elementi della realtà con i quali la condotta dovrà interagire per ottenere quel determinato evento: si tratta di un *momento rappresentativo* che deve essere presente non solamente per la realizzazione dell'evento conseguente al dolo intenzionale (quello che integra la fattispecie incriminatrice e costituisce il risultato direttamente perseguito dall'agente), ma anche per quegli eventi accessori comunque “messi in conto” dal soggetto agente il quale, pur di realizzare l'effetto prefisso come obiettivo o risultato direttamente perseguito, realizza o accetta che si realizzi anche una conseguenza criminosa certa o probabile (dolo diretto), oppure, addirittura solo possibile (dolo eventuale).

Il momento rappresentativo che va dalla semplice raccolta dei dati della realtà esterna fino alla loro elaborazione e alla risoluzione finale conseguente a quella elaborazione, è, comunque, un insieme di pensieri interni all'uomo che, rimanendo una mera propensione della volontà verso il conseguimento di un certo risultato, non è sicuramente sufficiente a integrare nella sua completezza il dolo così come descritto nella norma: perché ciò sia, infatti, è imprescindibile che la teorica risoluzione interiormente assunta a seguito della elaborazione dei dati conosciuti e percepiti dall'esterno, esondi dal pensiero dell'uomo, si manifesti e si estrinsechi in un concreto comando, idoneo a dare luogo ai conseguenti movimenti del corpo del soggetto agente che diventano obiettivi separandosi dall'uomo in quanto da questo autonomi, capaci di dare vita all'azione criminosa, ossia a quella specifica condotta individuabile strumento efficiente e quindi causa rispetto alla realizzazione dell'evento; proprio in tale determinazione dell'animo umano, capace finalmente di orientare la condotta dell'uomo, trasferendola dal pensiero interno alla attività esterna, autonomamente apprezzabile, risiede il *momento volitivo* in senso stretto del dolo il quale, anch'esso, al pari di quello rappresentativo, deve necessariamente essere presente (e dimostrato) in tutte e tre le forme di dolo che sopra sono state prese in considerazione.

Dunque, oltre che nel dolo intenzionale, anche nel dolo diretto e perfino in

quello eventuale deve essere riscontrabile una qualche determinazione del soggetto agente del tipo di quello sopra descritta: anche nel dolo diretto e nel dolo eventuale cioè, occorre accertare che a seguito della rappresentazione dei dati della realtà con cui interagire e della conseguente loro elaborazione, il soggetto agente non solamente abbia interiormente assunto la risoluzione di agire per realizzare un certo risultato, ma la abbia anche messa in pratica pur nella consapevolezza che per ottenere quel risultato si realizzerà un ulteriore evento criminoso o potrà realizzarsi un evento criminoso con probabilità o con mera possibilità: di questo “*prezzo da pagare*”, di tale ulteriore scelta consapevole, dovrà essere ugualmente data specifica dimostrazione per valutare se il dolo diretto e il dolo eventuale possano o meno ritenersi sussistenti.

In definitiva, ciò che diversifica le tre forme di dolo in esame non è tanto l’aspetto rappresentativo della realtà atteso che per tutte e tre le figure i dati della realtà devono essere conosciuti dal soggetto agente, devono essere elaborati e su di essi il soggetto deve maturare una certa intima risoluzione, ma deve essere individuata proprio nel diverso atteggiarsi dell’elemento volitivo, ossia nella scelta operativa che viene adottata da chi agisce: se per ottenere il risultato principale, il soggetto accetta di pagare il prezzo che si verifichi un’ulteriore conseguenza integrativa di un evento criminoso è evidente che si tratterà di dolo eventuale o diretto a seconda che tale evento sia solamente possibile piuttosto che probabile o certo; se invece tale assunzione di opzione non sussiste o non può essere dimostrata con i requisiti di certezza pretesi dalla legge, le forme del dolo diretto e del dolo eventuale dovranno ritenersi insussistenti e dovrà valutarsi, eventualmente, se possa trattarsi di una ipotesi colposa.

Per completezza, occorre dare atto che alla luce di quanto fin qui concluso, la differenza tra dolo diretto e dolo eventuale non deve essere ricercata sotto il profilo per così dire ontologico, atteso che le due forme della volontà dolosa –come si è visto- partecipano della medesima natura psicologica, nel senso che in entrambe le ipotesi il soggetto che agisce sceglie, opta scientemente di pagare un prezzo per realizzare il risultato ricercato; la differenza, infatti, è solamente quantitativa e deve essere ricercata nella diversa percentuale di verifica dell’evento criminoso assunto come prezzo da pagare per ottenere il risultato perseguito: così, se detta percentuale è del cento per cento e la verifica dell’evento di cui si tratta è certa, oppure si avvicina ad una tale misura e la verifica dell’evento in parola pur non essendo certa è comunque probabile, il dolo è diretto; se invece la verifica dell’evento di cui si tratta non raggiunge una tale percentuale (sicuramente difficile da individuare nella “fascia intermedia”) e l’evento è solo possibile, il dolo è eventuale.

Si è detto più sopra che se l’assunzione di una opzione come ora indicata non

sussiste o comunque non può esserne dimostrata la sussistenza con requisiti di certezza pretesi dalla legge, le forme del dolo diretto e del dolo eventuale dovranno essere escluse e dovrà valutarsi, eventualmente, se possa trattarsi di una ipotesi colposa.

Nella colpa infatti, il processo formativo della volontà e in particolar modo il momento volitivo inteso in senso stretto non vi deve proprio essere in quanto l'evento si realizza specificamente "contro l'intenzione": se processo formativo della volontà vi è stato, esse, di certo, non portava alla realizzazione dell'effetto che si è realizzato ma, caso mai, a tutt'altro risultato.

In particolare una tale conclusione è segnatamente evidente nel raffronto tra il dolo e la colpa generale nell'ambito della quale nessuna relazione può dirsi sussistente tra il soggetto agente e l'evento criminoso che si realizza: in tali casi il soggetto agente non prevede neanche che un evento si possa verificare, tuttavia l'evento si verifica proprio perché egli pone in essere una condotta negligente e non quella "attenta" che la situazione avrebbe richiesto e che sarebbe stata idonea a non fare verificare l'evento in questione.

Ovviamente, quanto sopra concluso vale se l'evento non era prevedibile in concreto dal momento che se l'evento non era prevedibile neanche in astratto nessun rimprovero può essere mosso al soggetto agente: in tali casi si suole parlare di fatto del tutto accidentale. Però, se l'evento criminoso poteva o doveva essere previsto perché astrattamente prevedibile e il soggetto agente ha posto in essere una condotta negligente diversa da quella attenta richiesta dalla norma, è chiaro che di quell'evento egli sarà chiamato a rispondere: il rimprovero che si muove è proprio quello di non essersi attivato conseguentemente rispetto ad un evento astrattamente prevedibile ponendo in essere una condotta diversa da quella adeguata dalla quale si è verificato l'evento criminoso in parola.

In conclusione, per la colpa senza previsione non viene in evidenza alcuna relazione di ordine psicologico tra l'agente e l'evento che si realizza, dal momento che il soggetto agente è punito solamente perché quell'evento che doveva essere evitato e che era evento solo astrattamente prevedibile, si è realizzato quale effetto di una condotta non adeguatamente attenta.

Il nostro ordinamento penale, tuttavia, conosce una forma di colpa nella quale l'evento è preveduto dal soggetto che agisce in tutti i suoi aspetti fattuali non solamente in estratto ma anche in concreto. si allude a quell'istituto conosciuto come colpa cosciente o *colpa con previsione*.

Occorre precisare che nei casi che si riferiscono a tale tipo di colpa, deve essere aggiornata la conclusione sopra assunta allorché si è sostenuto che con riferimento alla colpa non viene in evidenza alcun processo formativo della volontà del soggetto che agisce e anzi, oggetto diretto dell'indagine non è più la volontà del

soggetto, ma la sua condotta, atteso che l'evento è posto a carico di quest'ultimo se la condotta realizzata è negligente.

Nelle ipotesi di colpa cosciente il soggetto agente prevede l'evento ma non intende realizzarlo e, anzi, agisce sicuro di evitarne la realizzazione.

Ora, il problema che ha affaticato da sempre il dibattito dottrinario e la giurisprudenza e che, nel caso in esame, è di fondamentale importanza per l'inquadramento del reato di cui al capo B ascritto a B., si incentra proprio nella difficoltà di stabilire quando un determinato evento previsto dal soggetto che agisce è stato realizzato perché "messo in conto come prezzo da pagare" (il che equivale a dire che è stato voluto) oppure si verifica nonostante il soggetto agente ne avesse escluso la realizzazione (dunque, contro l'intenzione del soggetto e per effetto di una condotta evidentemente non adeguata a evitare l'evento).

La difficoltà maggiore della problematica proposta consiste proprio nella constatazione che tanto nel dolo –quindi anche in quello eventuale- quanto nella colpa cosciente viene in evidenza e assume rilievo processuale almeno una parte del processo di formazione di volontà del soggetto che agisce: viene in evidenza il momento rappresentativo ugualmente individuabile tanto nel dolo quanto nella colpa cosciente la quale, per definizione, si sostanzia, come il dolo, proprio nella previsione e dunque nella rappresentazione dell'evento.

A ben vedere cioè, l'elemento rappresentativo è comune e identico nella volontà dolosa e in quella concernente la colpa cosciente: anche in tale ultima ipotesi infatti, il soggetto agente conosce dei dati della realtà con cui deve interagire, li elabora e, nella risoluzione che ne consegue, prevede –tra i vari effetti- anche la possibilità che un certo evento criminoso si possa concretamente verificare: egli però, non assume la scelta di realizzarlo, ma anzi la esclude, eventualmente confidando in proprie particolari doti di abilità o specifiche circostanze fattuali. La sua scelta cioè, non è quella di mettere in conto la possibile realizzazione dell'evento criminoso, di assumere tale realizzazione come prezzo da pagare per ottenere il risultato voluto e ricercato, ma al contrario, è quella di escludere la realizzazione di quell'evento il quale, evidentemente, si realizza "contro la sua intenzione", rimanendo così in ambito colposo.

Come si vede perciò, ciò che differenzia il dolo eventuale dalla colpa cosciente non può essere individuato nella diversa rappresentazione dell'evento, giacché sotto tale profilo in entrambi i casi l'evento è concretamente previsto ed è previsto come possibile, ma deve essere individuato proprio nell'elemento volitivo, nel senso che, previsto l'evento, è diverso il comando che viene dato per i conseguenti movimenti dell'uomo in quanto nell'ambito del dolo eventuale, poiché il soggetto aveva messo in conto di realizzare l'evento accessorio come prezzo da pagare per ottenere un certo risultato, i movimenti saranno orientati a realizzare (anche) quell'evento insieme al

risultato principale, mentre nell'ambito della colpa cosciente, poiché il soggetto non vuole proprio che quell'evento si realizzi, i movimenti saranno orientati a evitare l'evento.

Occorre convenire cioè, che è proprio una tale diversa concreta determinazione a rappresentare la principale differenza tra i casi di dolo eventuale e quelli di colpa cosciente, nel senso che, fermo restando che in entrambi i casi l'evento è previsto e quindi si è completata la fase della rappresentazione, la specifica determinazione di cui si è detto, la quale costituisce l'essenza del momento volitivo, dovrà essere riscontrata per l'evento doloso e dovrà essere esclusa nelle ipotesi di colpa cosciente.

A ben vedere, per coerenza, si deve ulteriormente riconoscere che ciò che nella colpa cosciente viene escluso è la rilevanza giuridica (penale) del momento volitivo, atteso che da un punto di vista strettamente psicologico detto momento è pur esso riconoscibile anche se esso è orientato a escludere la realizzazione dell'evento: conseguentemente, mentre nei casi di dolo eventuale il processo formativo della volontà –nella sua interezza giuridicamente rilevante- è e deve risultare compiuto nel senso che è apprezzabile un collegamento psicologico definito tra soggetto ed evento accessorio, nei casi di colpa cosciente tale collegamento non c'è e il processo formativo della volontà si è sviluppato solamente nella fase rappresentativa ma non in quella meramente determinativa dell'evento.

Al riguardo, per meglio spiegarsi sul punto e non ingenerare confusioni, occorre evocare un esempio che classicamente rientra nei casi di colpa cosciente: quello del lanciatore di coltelli professionista che attinge la propria partner ledendola o cagionandole la morte. In tale caso il lanciatore si è sicuramente prefigurato –tra gli altri- l'effetto di colpire la partner e di integrare così il reato di lesioni o omicidio, ma ha agito nella certezza di evitare proprio tale effetto criminoso evidentemente confidando nelle sue particolari doti di abilità.

Mettendo sotto il fuoco della attenzione la volontà del lanciatore dei coltelli nel caso ora detto, è chiaro che da un punto di vista psicologico possiamo trovare un processo formativo della volontà che non solamente attraversa il momento rappresentativo nei termini già sopra messi in evidenza (previsione in concreto dell'evento), ma, dal momento che il soggetto comunque agisce, sarebbe scorretto ritenere che da un punto di vista strettamente psicologico il processo formativo di cui si tratta si sia interrotto bruscamente al completamento della fase rappresentativa, non proseguendo in quella volitiva della determinazione: occorre convenire infatti, che anche nel caso in esame è psicologicamente evidenziabile una precisa determinazione, solo che tale determinazione non è e non deve essere nel senso di mettere in moto una azione per realizzare “comunque” l'evento di lesioni o di omicidio (chè altrimenti si dovrebbe discorrere di dolo eventuale), ma è nel senso esattamente opposto, ossia mettere in moto un'azione per *escludere* che l'evento di lesioni o di omicidio si realizzi (in tal

caso ritorna la considerazione generale che integra la concezione della colpa per la quale, essendo la realizzazione dell'evento "contro l'intenzione", il soggetto risponde dell'evento non perché lo ha voluto o messo in conto come prezzo da pagare, ma perché non ha realizzato quella azione "attenta" che avrebbe scongiurato l'esito criminoso): due direzioni del processo formativo diverse e addirittura opposte che però sono entrambe apprezzabili sotto profilo strettamente psicologico ancorché abbia rilevanza giuridica solamente quella che lega l'evento alla volontà del soggetto. Tuttavia, ciò che assume rilievo per ritenere sussistente il dolo non è la conclusione ora descritta, quanto, piuttosto, la dimostrazione della sussistenza di un processo formativo *compiuto* rispetto alla opzione della realizzazione dell'evento accessorio di cui si discorre, ossia la dimostrazione della volontà che, compiutamente, conduce a ritenere che l'evento criminoso è stato assunto, scelto, preso in carico anche come mera condizione possibile e dunque con dolo dal soggetto agente; mentre non assume rilievo quel processo formativo della volontà che non è capace di legare il soggetto ad un certo evento, poiché il soggetto quell'evento non lo aveva assunto, scelto e preso in carico e, anzi, lo aveva escluso, non rivestendo significato processuale quella determinazione che ha mosso l'agente verso un risultato diverso da quello realizzatosi (nel caso del lanciatore dei coltelli, sfiorare senza colpire la partner con i coltelli lanciati).

Ovviamente con riferimento all'accertamento della responsabilità di B., questa Corte è consapevole dell'estrema difficoltà –difficoltà di cui, in via generale, da ampia documentazione anche la richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte- di differenziare nei casi pratici quelli ascrivibili alla colpa da quelli ascrivibili al dolo: tuttavia, anche richiamando i parametri assunti come indici di distinzione tra le due figure nella sentenza delle Sezioni Unite del 2014, si ritiene che il dolo debba essere provato dando conto degli elementi che dimostrino con la certezza di legge che il prevenuto ha *scelto* un certo evento per quanto questo sia stato individuato soltanto come conseguenza solo possibile della propria condotta. Si ribadisce al riguardo, che in caso di mancata dimostrazione della sussistenza del dolo, la responsabilità per la morte della vittima potrà essere ascritta all'imputato solamente a titolo di colpa.

In maniera del tutto condivisibile, anche al fine di riportare a unità una giurisprudenza che in settori così delicati ha offerto negli ultimi due decenni troppe diversificazioni concettuali con conseguenze negative sul piano della equità sanzionatoria in relazione a casi simili, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ricordato che, pur non essendo rintracciabile un criterio preciso e univoco per differenziare, in astratto ed in assoluto, i casi di dolo eventuale da quelli di colpa cosciente, occorre tuttavia rifarsi a *parametri indicatori* di uno e dell'altra, in presenza dei quali si può sostenere che il momento volitivo del processo di

formazione del soggetto che agisce è stato orientato alla realizzazione dell'evento previsto (quindi si è compiuto anche giuridicamente, legando il soggetto a quell'evento) oppure alla sua esclusione (quindi, non si è compiuto giuridicamente, rimanendo l'evento di cui si tratta slegato e scollegato dalla volontà del soggetto agente).

Secondo questa Corte appare inutile ripercorrere tutti i parametri di cui si tratta, poiché nel caso concreto appare assolutamente risolutivo e dirimente quello che concerne *il tempo che separa la rappresentazione di un evento rispetto al momento in cui l'evento si realizza*: tanto più è lungo tale periodo temporale, tanto più si può concludere per la sussistenza della natura dolosa della volontà del soggetto che agisce; tanto più è ristretto tale spazio temporale, tanto più deve essere esclusa una tale natura e deve discorrersi di ipotesi colposa.

La spiegazione di una tale conclusione appare chiara e condivisibile rispetto a quanto più sopra è stato argomentato: se la differenza tra il dolo eventuale e la colpa cosciente deve essere individuata non nella rappresentazione dell'evento (dato che tale momento è identico in entrambi i casi), ma deve essere ravvisata nell'elemento volitivo, ossia nella determinazione di scegliere la realizzazione di quell'evento quale prezzo da pagare per ottenere l'effetto principale perseguito da chi agisce – determinazione che, se sussistente, indica l'espressione del dolo e se non sussistente esclude il dolo e indica l'espressione della colpa-, va da sé che la presenza di una tale progressiva formazione della determinazione volitiva rappresenta un processo dinamico e uno sviluppo evolutivo di pensiero e azione che, evidentemente, implica *tempo*.

Ebbene, nel caso concreto, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che l'investimento della vittima è avvenuto in uno spazio temporale così ravvicinato e ristretto da potersi non solamente dubitare che B. abbia agito con dolo (il che sarebbe comunque sufficiente per concludere per la sussistenza della colpa), ma, addirittura, per escludere che il prevenuto abbia potuto operare con consapevolezza, optando per l'uccisione del povero Carabiniere investito.

Al riguardo, occorre sgomberare subito il campo da un possibile equivoco in relazione al tipo di colpa eventualmente da ascrivere a B.: si tratta infatti di *colpa con previsione* e non di colpa generica dal momento che –differentemente da quanto ha ritenuto sul punto il Giudice di prime cure e adombrato nei motivi di appello dell'imputato- occorre prendere atto del fatto che è stato lo stesso prevenuto a riferire di essersi accorto della presenza della vittima sul lato sinistro, con la conseguenza che egli si è comunque rappresentato l'investimento della stessa, visto che la vittima – almeno alla fine, muovendosi verso il centro della carreggiata secondo la direzione tenuta da B.- si era trovata in una “traiettoria di investimento” rispetto alla marcia dell'auto condotta dal prevenuto.

Che il Carabiniere si sia spostato verso il centro della carreggiata è dato assodato e non messo in discussione nel processo, atteso che esso è ampiamente dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali del capo pattuglia (unico testimone oculare) e conformemente riferito dallo stesso imputato. Peraltro, anche dai rilievi fotografici si può apprezzare che le tracce del verosimile punto d'urto sono collocate proprio nel centro della carreggiata.

Quanto alla indicazione dei tempi del processo formativo occorre stabilire, come detto, il periodo di tempo intercorso tra l'avvistamento del Carabiniere e l'investimento.

Ebbene, occorre evidenziare in primo luogo, che il Carabiniere investito si trovava sul lato opposto (non importa qui valutare se la sua posizione fosse o meno corretta rispetto a quella indicata nei regolamenti), rispetto al luogo nel quale si trovava posizionata l'autovettura di servizio, la quale aveva il lampeggiante in funzione e i proiettori anabbaglianti accesi: dunque, appare del tutto evidente che, uscito dalla curva e immessosi nel rettilineo, l'attenzione del B. si sia indirizzata alla sua destra, sia per un fatto naturale, sia perché si trattava del lato della strada maggiormente illuminato dai fari dell'autovettura del prevenuto proprio per la curva sinistrorsa da cui usciva, sia perché inevitabilmente attratta dal lampeggiante in funzione e dai fari anabbaglianti dell'auto dei militari. Appare evidente perciò che, almeno in un primo momento, all'atto di imboccare il rettilineo, il prevenuto non si sia accorto della presenza del Carabiniere, anche perché costui era posizionato in una zona obiettivamente non illuminata o poco illuminata, atteso che il prevenuto ha potuto vedere all'ultimo momento la paletta della vittima, ma non ha riferito di alcun dispositivo di illuminazione e, d'altra parte, il teste Maresciallo M. ha precisato che i fari anabbaglianti della vettura di servizio non illuminavano la zona nella quale si trovava la vittima.

Ebbene, il consulente del Pubblico ministero, Ing. Z., ha stabilito che, uscito dalla curva, B. aveva potuto accorgersi della vettura di servizio da una distanza di 115 metri. Tale distanza –già ridotta anche in ragione della velocità tenuta da B. con la sua auto- ha riguardato il veicolo di servizio ma non ancora il Carabiniere vittima dell'investimento il quale, ovviamente, è stato avvistato solamente in un momento temporale successivo.

Sul punto così si legge nella consulenza Z.: *“A proposito di distanze di avvistamento, la luce lampeggiante blu del mezzo dei Carabinieri poteva essere avvistata da una distanza intorno ai 115 metri. L'area in cui stazionava il mezzo dei Carabinieri poteva essere avvistata da una distanza di 90 metri con l'uso delle luci abbaglianti, mentre con l'uso dei dispositivi di luce anabbagliante la distanza di sicura individuazione è valutabile intorno ai 60 metri ”*. Non solo, ma il consulente ha così continuato: *“sempre ipotizzando una velocità di 90 km/h, l'Audi avrebbe impiegato a*

raggiungere il posto di blocco intorno ai 4 secondi e mezzo nel primo caso, intorno ai 3 secondi e mezzo nel secondo caso e circa 2 secondi e mezzo nel terzo caso”.

Giova precisare che il teste M. Ilo M. –esperto osservatore degli elementi che caratterizzano i sinistri stradali in ragione della propria attività lavorativa- riferendosi ai fari dell’Audi ha ricordato che si trattava di luci “forti”, ma non ha saputo precisare se si trattasse di abbaglianti: “*non sono in grado di dire se il veicolo avesse accese le luci abbaglianti, comunque la luce era forte*”.

Conseguentemente, l’ossequio che si deve al principio del *favor rei* impone di ritenere che l’Audi viaggiasse con le luci anabbaglianti inserite, piuttosto che con quelle abbaglianti, dell’azionamento delle quali non vi è comunque prova nel processo. Se così è, rimane confermato –ma il dato è pacifico (vedi anche consulenza Pes della Difesa dell’imputato)- che il prevenuto, viaggiando ad una velocità di 90 Km/h con le luci anabbaglianti inserite, avrebbe avvistato *l’area in cui stazionava il mezzo dei Carabinieri* a una distanza di soli *60 metri*, distanza che –sempre secondo la consulenza- ha percorso in un tempo pari a *due secondi e mezzo*.

Ora, è del tutto evidente e secondo la Corte risolutivo che con tale ultimo dato si deve confrontare la sentenza: infatti, ammesso e dimostrato che la fase rappresentativa del processo formativo della volontà (prevedere l’investimento della vittima) si sia compiuta, il tempo entro il quale il prevenuto avrebbe dovuto completare per intero un così grave processo formativo della volontà dolosa (orientare i movimenti del corpo per ottenere la morte della vittima come prezzo da pagare per superare il blocco delle forze dell’ordine) è quello di due secondi e mezzo corrispondente ad uno spazio di 60 metri da percorrere a 90 Km/h.: in quei due secondi e mezzo il prevenuto avrebbe dovuto rappresentarsi il risultato da perseguire –eludere il posto di blocco- e avrebbe dovuto rappresentarsi l’uccisione del militare e comandare i conseguenti movimenti del proprio corpo, non semplicemente come rischio da accettare, ma quale *specifico evento mortale da realizzare quale prezzo per realizzare l’effetto principale* di cui si è detto.

Ma vi è di più.

A parere di questa Corte quello spazio temporale già così ristretto per l’assunzione di una così grave decisione secondo l’indicazione dei consulenti, deve ancora essere ridotto secondo parametri logici che non si possono ignorare.

In primo luogo occorre segnalare come non vi è alcun elemento da cui assumere che anche il momento rappresentativo si fosse definito nella mente del prevenuto.

Si è detto che nel momento rappresentativo viene in evidenza la conoscenza dei dati della realtà con cui interagire.

Ebbene tale definizione vale in tutti quei casi in cui i dati della realtà sono, per così dire, *statici* e la realtà da conoscere è “*ferma*”: ciò è valso ad esempio, per

l'avvistamento dell'auto di servizio che, appunto, era ferma sul lato della strada.

Nel caso in esame però, altrettanto non può dirsi per la vittima: la realtà concernente la vittima infatti, era, agli occhi di B., drammaticamente in movimento e in divenire, atteso che egli stesso –ma ugualmente il dato si trae da quanto ha raccontato il M.lo M.- ha avvisato di aver dovuto scansare il pedone il quale non era fermo ma si era spostato fino quasi al centro della carreggiata, luogo nel quale (seppure non con assoluta precisione) è stato fissato il punto d'urto.

Dunque, va da sé, che B. ha avuto a che fare con una realtà che in quei due secondi e mezzo (ossia prima dell'impatto) si è modificata, con la non secondaria conseguenza che egli ha dovuto a sua volta modificare di conseguenza la propria risoluzione interna e l'attività esterna corrispondente alla sua azione criminosa.

Se così è, appare evidente che i termini del processo di determinazione della volontà si sono ancora ristretti (o forse non si sono mai attivati), visto che l'ostacolo in quei due secondi e mezzo si è mosso, imponendo al prevenuto il cambio delle conoscenze e quindi delle attività conseguenti.

Sempre all'interno del quadro che si va delineando, vi è inoltre un ulteriore aspetto da tenere in considerazione: il consulente ha fatto riferimento alla visibilità dell'*area in cui stazionava il mezzo dei Carabinieri*. Il che però non vuole affatto significare che in quell'area fosse presente anche la vittima.

Si deve osservare al riguardo, che nel paragrafo intitolato "*spostamento pedone*" della consulenza Z., il consulente non ha saputo riferire con certezza quale sia stato tale spostamento, con la conseguenza che è del tutto probabile che il pedone si trovasse in un'area differente da quella occupata dal Maresciallo M. e dell'auto di servizio. Anzi, a ben vedere, è stato proprio il Maresciallo M. ad affermare esplicitamente che l'auto di servizio era in posizione obliqua rispetto alla strada e il fascio di luce dei suoi fari non illuminava la zona ove si trovava il Carabiniere investito. Ne consegue perciò, necessariamente, che nel tempo di due secondi e mezzo il prevenuto ha apprezzato sicuramente la presenza del mezzo dei militari, ma non ha potuto apprezzare anche la presenza della vittima, poiché la vittima non era nei pressi di tale mezzo: tale apprezzamento dunque è certamente avvenuto in un momento successivo rispetto all'avvistamento del mezzo dei militari. Anche per tale ragione perciò, il tempo di percezione della vittima deve essere ulteriormente e sensibilmente accorciato, dovendosi parlare, a questo punto, di una frazione tempo-rale particolarmente ridotta e sicuramente inferiore a quella –già minima- di due secondi e mezzo.

Allora, dai dati ora messi in evidenza, la Corte deve necessariamente dedurre che risulta oltremodo probabile che il prevenuto abbia potuto attivare una piena (e si sottolinea "piena") capacità di determinarsi ad accettare la morte del Carabiniere (e anche qui, si sottolinea: "ad accettare la morte" e non semplicemente ad accettare il rischio che la morte si potesse realizzare) come conseguenza della propria azione

ancorché accessoria rispetto al principale effetto ricercato che era quello di superare il posto di blocco senza essere fermato, in un tempo assolutamente ridotto, significativamente inferiore a quello, già limitato, di due secondi e mezzo.

Anzi, una tale conclusione che già prospetterebbe un dubbio incompatibile con l'affermazione della sussistenza del dolo, deve essere esclusa per la presenza di un ulteriore parametro pure indicato nella sentenza delle Sezioni Unite.

Si fa riferimento alla comparazione dei costi e dei benefici.

Sul punto la Suprema Corte ha sostenuto che tanto più alto è il prezzo da pagare con la realizzazione dell'evento accessorio, tanto meno si può discorrere di dolo, per la semplice constatazione logica che è difficile accettare che si realizzi una situazione di molto più grave rispetto a quella che si intende perseguire come obiettivo principale. In termini numerici ed esemplificativi: se si deve spendere 10 per avere un risultato favorevole valutabile 100, non è razionale che si metta in conto la possibilità di spendere 1000 per avere quello stesso risultato.

Nel caso in esame è oltremodo semplice osservare che B. aveva quale obiettivo principale quello di superare il posto di blocco senza essere fermato (dato, questo, del tutto pacifico e ammesso dallo stesso prevenuto).

Ora, l'obiettivo in parola poteva essere ugualmente ottenuto anche senza l'investimento del Carabiniere, essendo assolutamente intuitivo che una manovra di "scansamento dell'ostacolo" avrebbe sortito il medesimo risultato principalmente perseguito: non vi era, cioè, alcuna ragione per investire il Carabiniere, atteso che anche non investendolo il prevenuto avrebbe potuto facilmente ottenere il suo scopo di darsi alla fuga e dileguarsi dopo avere superato il posto di blocco. Né si può dire che la carreggiata era particolarmente stretta (vedi le foto in atti e le consulenze che dicono esattamente il contrario) oppure che il militare gli si sia parato davanti con l'arma spianata o che abbia addirittura usato l'arma magari sparando in aria: niente di tutto ciò. Nessun elemento del processo fa ritenere che il prevenuto "avesse bisogno" di investire il militare per guadagnare la fuga e realizzare così il suo proposito principale.

Deve così concludersi che l'investimento del povero militare rappresentava un prezzo da pagare *spropositatamente elevato* rispetto ad un obiettivo che era conseguibile comunque, a prescindere dalla realizzazione di tale ulteriore evento: un prezzo altissimo in relazione alle conseguenze non solo giuridiche ma anche umane per un obiettivo che, nella situazione data, poteva essere realizzata "gratuitamente" senza un così alto prezzo da pagare.

E, del resto, sempre in termini di dimostrazione della asserita sussistenza del dolo, occorre rimarcare anche che prima di quei due secondi e mezzo (che in realtà, come detto, devono essere ricondotti ad un tempo anche minore) B. non aveva alcuna preordinata volontà omicida.

È stato osservato infatti, che la situazione antecedente nella quale si era trovato quella sera il prevenuto, niente aveva che potesse fare ritenere possibile un'azione volontaria tanto efferata: B. infatti, aveva trascorso la sera con la propria fidanzata, in condizioni di assoluta normalità. Anche sotto il profilo ora detto perciò, appare integrato uno dei parametri indicati nella sentenza della Sezioni Unite più volte richiamata.

Infine occorre escludere la rilevanza sintomatica della attività successiva del prevenuto.

Si è osservato da tale punto di vista che B. non ha frenato e si è dato alla fuga dopo l'investimento con ciò ponendo in essere comportamenti sintomatici di una volontà dolosa rispetto all'evento della morte della vittima.

Tale conclusione non può essere condivisa.

Intanto occorrerebbe dimostrare che il prevenuto abbia avuto il tempo effettivo per frenare. Se i tempi di avvistamento sono stati così ristretti e se, addirittura, si è più sopra osservato che probabilmente neanche il momento rappresentativo si è compiuto nella sua interezza, va da sé che una tale accusa è sguarnita di ogni dimostrazione. B. ha sostenuto di avere visto il militare, ma di averlo visto *all'ultimo momento* e, soprattutto, mentre lo stesso si spostava.

È compatibile con il quadro ora detto, una situazione nella quale l'odierno imputato non ha frenato per avere valutato –con il senno di poi si può dire, erroneamente- di potersi “sfilare” rispetto all'investimento, ossia di passare affianco al Carabiniere per l'effetto combinato dello spostamento di questi come pedone e dello spostamento dell'autovettura da lui condotta. Rimane quindi almeno dubbio che il prevenuto non abbia avuto il tempo materiale per frenare oppure che abbia scientemente omesso di frenare per evitare l'investimento, controllando un istinto al solo fine evitare di investire la vittima.

Che poi B. sia fuggito evitando di prestare soccorso al Carabiniere investito, rappresenta un elemento che può essere ascritto, ancora una volta, a cause che non integrano e non rivelano la volontà omicidiaria: si pensi, come spesso accade in casi del genere, al panico che dopo l'investimento attanaglia il conducente il quale si dà alla fuga solamente per paura e non per ammettere con il suo gesto l'intenzione di uccidere il pedone. Del resto, se una tale ultima eventualità non fosse ammessa, per ogni omissione di soccorso nel caso di morte della persona investita, *in automatico*, si dovrebbe parlare di omicidio volontario e mai di quello colposo.

In definitiva perciò, ritiene la Corte che l'elemento temporale è risultato dirimente e insormontabile per escludere che l'evento morte della vittima sia stato assunto, scelto e messo in conto dal prevenuto seppure come conseguenza accessoria e prezzo da pagare rispetto al risultato principale intenzionalmente perseguito.

Non di dolo eventuale si è trattato ma di semplice colpa –e nella fattispecie colpa con

previsione-, ossia di un evento che si è realizzato contro la volontà del prevenuto e a causa di una condotta dell'imputato che in quel frangente non è stata attenta e rispettosa di quelle specifiche norme di cautela in riferimento alla disciplina della circolazione stradale come invece la situazione imponeva: questo, e solo questo, è il rimprovero che si può e che occorre muovere al prevenuto, il quale perciò, deve rispondere di omicidio colposo e non di omicidio volontario.

Ritiene la Corte che le argomentazioni svolte sono dirimenti e sono tali per cui le diverse spiegazioni adombrate nei vari motivi di appello –non raffrontandosi e non facendosi carico dell'elemento temporale di cui si è detto- non possono trovare accoglimento, con la conseguenza che la Corte è esentata dal trattarle specificamente e singolarmente.

Rimangono da valutare le ragioni per le quali non si condividono le conclusioni cui è pervenuto il primo Giudice in relazione alla qualificazione giuridica del delitto di cui al capo B come reato di cui all'art. 586 Cp. previo assorbimento del reato di cui al capo A ossia di resistenza a pubblico ufficiale.

Nella sentenza impugnata, dopo avere sostenuto che l'evento morte della vittima è stato realizzato quale effetto non voluto da B. e quindi ascritto al prevenuto a titolo di colpa, il Giudice ha concluso ritenendo quell'evento quale conseguenza non voluta della resistenza a pubblico ufficiale: il primo Giudice cioè, ha inquadrato i fatti in esame come integrazione dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 586 Cp.

Si confrontano perciò due ricostruzioni dell'accaduto, o, meglio, due differenti qualificazioni giuridiche per i medesimi fatti: secondo il primo Giudice B. ha voluto realizzare (con il dolo richiesto dalla norma) il reato di cui all'art. 337 e dalla realizzazione di questo sarebbe derivata la conseguenza ulteriore della morte della vittima; questa Corte invece, ritiene che si siano realizzati due reati autonomi tra di loro concorrenti: dapprima la resistenza a pubblico ufficiale e, successivamente, l'omicidio colposo.

Le due prospettazioni hanno in comune il fatto che ad un reato doloso segue un evento integrativo di un altro reato contro l'intenzione del soggetto agente.

La differenza principale invece, deve essere inquadrata in ciò in quello che si verifica dopo la commissione del primo reato: diversamente da quanto assunto dal primo Giudice infatti, ritiene la Corte che ciò che è venuto in evidenza dopo la commissione della resistenza a pubblico ufficiale non sia stato semplicemente l'evento morte (da ricollegare come conseguenza non voluta direttamente alla condotta integrativa del reato di cui all'art. 337 Cp.), ma un autonomo reato, perfetto in ogni suo elemento essenziale, quello di omicidio colposo integrato sia da un evento differente ma anche -e questa è la diversificazione maggiore- da una condotta ex sé rilevante, almeno nella vicenda concretamente esaminata.

Non si può omettere di evidenziare infatti, la rilevanza della autonoma condotta che

ha portato alla morte della vittima, rispetto alla condotta che ha integrato il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Quest'ultima infatti, si è verificata per il semplice superamento del posto di blocco, mentre per la causazione dell'evento morte di cui si tratta al fatto di resistenza e quindi al superamento del posto di blocco, deve essere aggiunto necessariamente una serie di specifici ulteriori elementi integrativi della condotta dell'omicidio (colposo) che non sono richiesti per l'integrazione del reato di cui all'art. 337 Cp.

Si pensi ad esempio alla specifica condotta di B. espressamente più sopra descritta come non attenta peraltro violativa di tipiche norme di cautela nell'ambito della circolazione stradale: l'eccesso di velocità, il transitare nella corsia opposta a quella consentita, l'imperizia nel condurre il mezzo, ecc.

Si tratta di una condotta dalla quale discende autonomamente la morte della vittima, la quale -occorre ricordarlo- non si sarebbe verificata se B. avesse tenuto quella condotta di attenzione richiesta dalla norma, condotta certamente differente rispetto a quella tenuta nella concretezza del fatto accaduto: è semplice osservare cioè, che se il prevenuto avesse viaggiato ad una velocità inferiore, probabilmente sarebbe riuscito comunque a oltrepassare il posto di blocco come era nel suo intento, ma avrebbe avuto modo anche di scansare il pedone non investendolo. Lo stesso vale per l'invasione della corsia opposta e per la omessa o errata manovra di emergenza. Circa quest'ultima ad esempio, è ugualmente facile osservare che se con la sua auto B. avesse viaggiato ad una velocità ridotta e nella corsia di competenza, probabilmente sarebbe riuscito a dare vita ad una più adeguata manovra di emergenza che avrebbe consentito di non investire la vittima e di non provocarne la morte; comunque, una condotta di maggiore perizia, forse, sarebbe stata ugualmente efficace per evitare l'investimento, anche nelle condizioni date, ossia con quella eccessiva velocità e secondo la vietata traiettoria tenuta dall'auto di B..

Come si vede dunque, l'evento morte è saldamente ancorato ad una autonoma e di per sé rilevante condotta (colposa) di cui non si può tenere conto e non risale direttamente alla condotta del reato di resistenza a pubblico ufficiale: B. Infatti, poteva oltrepassare il posto di blocco senza causare la morte del Carabiniere.

La norma di cui all'art.586 Cp. è norma eccezionale e si caratterizza esclusivamente per quei casi nei quali l'unica condotta del prevenuto realizza due eventi, il secondo dei quali integra le lesioni o la morte della vittima: il primo è evento "voluto", il secondo è evento "non voluto", ma entrambi gli eventi hanno un'unica matrice che li genera, ossia un'unica condotta.

Un esempio classico che si trae dalla giurisprudenza nel campo in parola è l'ipotesi della morte che consegue a seguito di cessione di droga tagliata con sostanze venefiche capaci di provocare l'effetto letale nel consumatore. Ebbene, in tale caso l'unica condotta dello spacciatore di droga e cioè la cessione della sostanza

stupefacente (soprattutto se non conosceva della presenza della sostanza da taglio di cui si tratta o ne ignorava gli effetti letali), oltre all'evento tipico sanzionato con l'art. 73 dpr. 309/90, sarà causa anche della morte del consumatore e la fattispecie potrà così essere inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 586 Cp., discendendo entrambi gli eventi (quello voluto di spaccio e quello non voluto della morte della vittima) dall'unica attività criminosa del reo.

Nel caso in esame invece, la morte della vittima ha sicuramente un antecedente nel volontario superamento del posto di blocco, ma deriva più direttamente e autonomamente dalla errata condotta nella conduzione dell'autovettura.

In definitiva, si deve concludere che l'antigiuridicità del fatto come realizzatosi ha riguardato compiutamente due distinti reati ed esattamente quelli contestati ai capi A e B i quali devono essere ritenuti entrambi sussistenti.

La sentenza invece deve essere confermata nel resto.

In particolare in relazione al reato di cui al capo D (art. 189 commi 6 e 7 C.d.S. - perché, dopo aver cagionato il sinistro stradale, l'imputato si dava alla fuga e così ometteva di fermarsi, nonché di prestare la dovuta assistenza al Brigadiere P. F. C.), occorre ricordare come di tale illecito ne abbia trattato esclusivamente l'appello proposto in favore dell'imputato con il motivo elencato al n.5, con riferimento alla sola determinazione della entità della pena ritenuta eccessiva e ne ha sollecitato una revisione con il riconoscimento del minimo di legge.

Sul punto, ricordando che gli altri appellanti non hanno trattato l'argomento, occorre rimandare a quanto di seguito argomentato in relazione alla nuova riformulazione complessiva della pena.

Quanto alla pena, ricordato preliminarmente che in presenza dell'appello del Procuratore, alla Corte è consentito riformulare la sanzione da infliggere al prevenuto anche in senso per lui peggiorativo, essa deve essere integralmente riformulata, secondo le conclusioni cui si è pervenuti per ogni reato contestato.

In particolare, dato atto dell'avvenuta assoluzione di B. dal reato di cui al capo C perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato, stimate le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e a quella di cui all'art. 61 n. 3 Cp. oggi ritenuta, adottati i criteri di cui all'art. 133 Cp. e, segnatamente, tenuto conto della gravità dei fatti e del negativo comportamento successivo all'investimento della vittima, appare equo rideterminare la pena in quella di 3 anni di reclusione per il reato di cui al capo B, riqualificato il fatto come omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale per colpa con previsione (pena base = quattro anni e sei mesi - 438 = 3 anni di reclusione), e in quella di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui ai capi A e D unificati sotto il vincolo della continuazione in quanto esecutivi del medesimo disegno criminoso volto a superare illegalmente il posto di blocco e fare perdere le proprie tracce, ritenuto più grave il

delitto di cui al capo A (pena base capo A = due anni e un mese [= 25 mesi] + 81 con aumento pari a dieci mesi di reclusione per ciascuna delle due ipotesi contestate al capo D = tre anni e nove mesi di reclusione [= 45 mesi] - 438 = due anni e sei mesi di reclusione [= 30 mesi]) e così complessivamente in quella di cinque anni e sei mesi di reclusione.

Segue la conferma nel resto della sentenza impugnata e, in particolare, la conferma delle statuizioni civili, oggi aggiornate con la condanna dell'imputato al pagamento in favore della parte civile costituita di una *provvisionale* immediatamente esecutiva di 30.000 euro che deve essere riconosciuta al fine di fare fronte alle più immediate spese dalla stessa sostenute, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel presente appello dalla parte civile liquidate come da dispositivo.

L'accoglimento seppure parziale dell'appello dell'imputato (è stato escluso che si sia trattato di omicidio volontario conformemente a quanto richiesto nell'appello dell'imputato), comporta che B. non possa essere condannato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 605, 521 Cpp., 61 n.3 e 589 Cp., in parziale riforma della sentenza impugnata, riqualificato il fatto di cui al capo B come omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale per colpa con previsione, stimate le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ridetermina la pena nei confronti di B. P. in quella di 3 anni di reclusione per il reato di cui al capo B e in quella di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui ai capi A e D unificati sotto il vincolo della continuazione e così complessivamente in quella di cinque anni e sei mesi di reclusione.

Visti gli artt. 530 Cpp., 1 e segg. D.Lvo n.8/2016 assolve B. P. dal reato di cui al capo C perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Conferma nel resto e visti gli artt. 538 e segg. Cpp. condanna B. P. a pagare in favore della parte civile costituita una provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro, nonché a rifondere le spese sostenute nel presente appello dalla parte civile che liquida in €. 5.000, oltre accessori di legge.

SASSARI 21.4.2016

IL PRESIDENTE
(Dott. Mariano Brianda)